



# OSSERVATORIO NAZIONALE PROFESSIONI 2017





# OSSERVATORIO NAZIONALE PROFESSIONI 2017

Terzo Rapporto Annuale realizzato da  
**CNA Professioni**  
In collaborazione con  
**Centro Studi CNA**



## INDICE

PREMESSA	pag. 5
1. I RECENTI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PROFESSIONI	pag. 6
1.1 Le proposte di CNA Professioni	pag. 6
1.2 I principali risultati raggiunti	pag. 6
2. I LIBERI PROFESSIONISTI IN ITALIA	pag. 12
2.1 Un quadro di insieme	pag. 12
2.2 I professionisti non ordinistici secondo la Legge 4/2013	pag. 12
2.3 L'Osservatorio Inps sul lavoro parasubordinato	pag. 13
2.4 La Gestione Separata INPS	pag. 14
2.5 Le dinamiche di medio periodo delle professioni	pag. 17
2.6 Il lavoro indipendente in Europa: una panoramica	pag. 18
3. I RISULTATI DELL'INDAGINE CNA PROFESSIONI PER L'ANNO 2017	pag. 21
4. ALCUNE PROFESSIONI DI CUI ALLA LEGGE 4/2013	pag. 29
4.1 Il Fisico	pag. 30
4.2 Il Naturopata	pag. 32
4.3 L'Investigatore Privato	pag. 33
4.4 Il Counselor	pag. 35
4.5 L'Educatore del gesto grafico	pag. 37
4.6 Il Wedding Planner	pag. 38
4.7 L'Arti Terapeuta	pag. 39
4.8 Il Chinesiologo	pag. 40
4.9 Il Clinical Monitor	pag. 41
4.10 Il Cuoco	pag. 43
4.11 Il Giudice Arbitro Giudiziario	pag. 44
4.12 L'Educatore e l'Istruttore Cinofilo	pag. 45
4.13 Il Professionista dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità	pag. 48
4.14 Il Patrocinatore Stragiudiziale	pag. 50
4.15 Il Tributarista	pag. 51
PROPOSTE E CONCLUSIONI	
Analisi di scenario. Cosa è stato fatto finora e quello che manca per il futuro	pag. 54





## PREMESSA

CNA nel 2015 ha dato vita al primo Osservatorio dedicato alle professioni non ordinistiche, ovvero professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n.4. L'intento era quello di creare uno strumento conoscitivo dedicato a questa parte del mercato del lavoro che, anche se in forte espansione negli ultimi anni, appariva ancora poco conosciuta agli occhi dei più, al fine di restituire chiarezza interpretativa ad un universo sino ad oggi rimasto sottostimato nel sistema paese e solo parzialmente noto.

Si è infatti partiti dalla constatazione che in Italia è sempre esistito un deficit informativo che non ha aiutato a promuovere adeguate policy di sostegno e qualificazione del sistema delle professioni. In particolar modo tale deficit riguardava principalmente tutte quelle professioni che non sono organizzate in ordini o collegi e sono regolate dalla Legge 4 del 2013, ossia quelle che nel sistema CNA sono rappresentate da "CNA Professioni".

Ci si voleva pertanto dotare di uno strumento di analisi attraverso il quale poter studiare le reali necessità di questo settore economico per dare sostanza e valore alle soluzioni e politiche di sviluppo da proporre.

La nostra convinzione che un monitoraggio di questo diversificato universo delle professioni fosse strategico al fine di accrescere e diffondere una conoscenza puntuale del fenomeno si è dimostrata vincente, ed il fatto che oggi il mondo delle professioni abbia un posto di primo piano nell'agenda politica ne è la prova.

Negli ultimi due anni il Legislatore ha posto in essere un numero significativo di misure volte a favorire e sostenere l'attività dei professionisti non ordinistici.

Questi successi hanno spinto CNA Professioni a dare continuità alla propria azione di analisi e proposte.

L'Osservatorio Professioni 2017 conserva la stessa struttura degli anni precedenti, componendosi di tre sezioni.

Nella prima sezione viene presentata una analisi statistica che delinea i tratti del lavoro indipendente in Italia e in Europa distinguendo le diverse figure che lo compongono (imprenditori, liberi professionisti, lavoratori in proprio etc.). All'interno di questa sezione viene definita e quantificata la realtà rappresentata dai professionisti non ordinistici.

La seconda sezione ospita un'indagine qualitativa realizzata da CNA Professioni che, grazie alle risposte di un campione composto da circa 2.000 professionisti, ha il merito di fare emergere la grande peculiarità ed i bisogni che caratterizzano il mondo delle professioni di cui alla Legge 4 del 2013.

Infine, la terza sezione riporta le schede di approfondimento dedicate a 15 profili professionali. Si tratta di un numero più alto rispetto a quelle presentate negli anni precedenti, con l'intento di rendere conto della variegata realtà che andiamo ad analizzare.



## 1. I RECENTI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PROFESSIONI.

### 1.1 LE PROPOSTE DI CNA PROFESSIONI

Con la creazione dell'Osservatorio, CNA si proponeva di porre l'attenzione della politica nazionale sulla complessa realtà rappresentata dalle professioni non ordinistiche e di dare sostanza e numeri alle richieste, necessità e proposte per questa parte di lavoratori.

A tale scopo nel 2015 e 2016 CNA Professioni ha formulato una piattaforma di proposte in tema di fisco, accesso ai finanziamenti nazionali/europei, previdenza e welfare in grado di incidere significativamente sull'attività di questa tipologia di professionisti.

Sul fronte fiscale si proponeva:

- la revisione del Regime dei minimi con l'elevazione della soglia di ricavo a 30.000 euro per l'accesso al regime e una riduzione dell'aliquota d'imposta sostitutiva al 10%;
- la definizione dei parametri necessari per l'esclusione dei professionisti dal pagamento IRAP;
- la deducibilità integrale delle spese di aggiornamento professionale.

Per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti nazionali ed europei, CNA Professioni proponeva di assimilare i professionisti alle imprese e implementare gli attuali programmi nazionali e regionali di coesione e sviluppo, con misure di sostegno (doti professionali, microcredito, prestito d'onore) per la fase di start up delle attività professionali e per quelle attinenti la formazione, la certificazione e l'aggiornamento professionale.

Sempre in ambito europeo, secondo CNA Professioni, il recepimento della direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali avrebbe dovuto garantire diritti e opportunità alle professioni di cui alla legge 4/2013 anche tramite il ruolo delle associazioni professionali, la normazione tecnica internazionale e la certificazione delle competenze.

Infine, relativamente al versante della previdenza e del welfare, CNA Professioni chiedeva

- l'istituzione di una gestione previdenziale specifica per i professionisti;
- la riduzione dell'aliquota contributiva al 24%;
- il riconoscimento di una effettiva tutela della malattia anche attraverso la sospensione dell'obbligo contributivo nei casi di malattie gravi e invalidanti;
- un maggior sostegno alla maternità.

### 1.2 I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

Molte di queste proposte hanno trovato risposta in vari provvedimenti legislativi degli ultimi due anni. Segnali incoraggianti sull'avvio di un percorso virtuoso sono arrivati, *in primis*, con l'approvazione della legge di Stabilità per il 2016. Ulteriori risultati, poi, si sono ottenuti con la Legge di Bilancio 2017, ma il documento che più interessa questa realtà economica è un DDL collegato alla Stabilità 2016, vale a dire il Disegno di Legge n. 2233, cosiddetto "Jobs Act" per i lavoratori autonomi.

Molteplici sono gli interventi auspicati da CNA Professioni che vengono affrontati in questo DDL. Per tale motivo ne abbiamo seguito tutti gli sviluppi con grande attenzione sia attraverso le vie istituzionali, apportando il nostro contributo nelle audizioni parlamentari, che attraverso l'organizzazione di incontri di confronto tra parlamentari e professionisti in varie provincie del nostro Paese. Tutto ciò per coinvolgere i professionisti e per sensibilizzare la parte politica a tutti i livelli, sulle peculiarità e le necessità di questa realtà economica. Lo scopo ultimo era quello di evitare che questo DDL rimanesse, su alcuni aspetti cruciali, solo una dichiarazione d'intenti.

## **Legge di Stabilità 2016**

Nella Legge di Stabilità per il 2016 è stata introdotta l'elevazione della soglia di ricavo a 30.000 euro per l'accesso al regime e la riduzione dell'aliquota d'imposta sostitutiva al 5%.

Inoltre, con l'equiparazione dei professionisti alle piccole e medie imprese, i professionisti non ordinistici possono ora accedere ai fondi strutturali europei, ai piani operativi regionali e nazionali del fondo sociale europeo (FSE), al fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020. Viene estesa, in via sperimentale, l'erogazione dei voucher per l'acquisto di servizi di *baby sitting* alle madri lavoratrici autonome.

Infine l'aliquota contributiva anche per il 2016 viene "bloccata" al 27% per i professionisti iscritti alla gestione separata.

## **Recepimento Direttiva 2013/55/UE**

Sul fronte "Europa", CNA Professioni ha portato avanti il rapporto di collaborazione con l'Ufficio Cittadinanza europea della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il supporto della definizione e schedatura delle professioni di cui alla Legge 4/2013 in vista del recepimento della Direttiva.

Giova ricordare che, a marzo 2016, l'Italia, insieme a altri cinque paesi, ha garantito il recepimento completo di detta direttiva e figura tra i 17 paesi che hanno presentato il Piano nazionale definitivo di riforma delle professioni - PNRP. Nel documento, per la prima volta, si fa riferimento esplicito alle professioni di cui alla citata legge 14 gennaio 2013, n. 4. Il Piano è stato inviato alla Commissione Europea, che aveva chiesto relazioni specifiche su alcune professioni.

## **Legge di Bilancio 2017**

Con la legge di bilancio 2017, oltre alla conferma dei voucher per l'acquisto di servizi di *baby sitting* alle madri lavoratrici autonome, i professionisti iscritti alla gestione separata INPS hanno ottenuto un grande successo: la riduzione dell'aliquota contributiva al 25% a decorrere dall'anno 2017.

Questo intervento realizza un passaggio per noi fondamentale. Con esso, infatti, si supera l'erronea assimilazione dei professionisti iscritti alla predetta gestione ai lavoratori parasubordinati, nonché degli oneri contributivi che da tale assimilazione ne derivavano.

## **Il Jobs Act Professioni "DDL 2233-B"**

Una analisi più approfondita va dedicata al Disegno di Legge 2233, che è stato definito "il Jobs Act delle professioni", proprio perché introduce disposizioni in materia di lavoro autonomo con

l'obiettivo di costruire per tali lavoratori, un sistema di diritti e di *welfare* moderno, capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro. Qui ritroviamo molte delle richieste avanzate da CNA Professioni.

Nello specifico il DDL consta di 25 articoli e si divide in due parti. La prima riguarda il lavoro autonomo, e consiste in 17 articoli, la seconda riguarda il lavoro agile o "*smart working*".

Quella che interessa i professionisti è la prima parte ed in particolare i temi e contenuti degli articoli di seguito richiamati:

All'articolo 1 si specifica l'ambito di applicazione del Capo I. Più precisamente le norme ivi contenute si applicano ai rapporti di lavoro autonomo, definiti dall'articolo 2222 c.c. come quelli derivanti dai contratti con cui il lavoratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

L'articolo 2 estende alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi ed imprese o tra lavoratori autonomi oppure tra lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni la disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

L'articolo 3 specifica l'abusività delle clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché di quelle mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento.

L'articolo 4 prevede che i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali ed a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto spettano al lavoratore autonomo, fatta salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata.

L'articolo 5 reca una delega al Governo per la determinazione degli atti pubblici che possano essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi.

L'articolo 6 delega il Governo a definire i casi in cui gli enti di previdenza di diritto privato, che gestiscono forme relative a professionisti iscritti ad ordini o a collegi, possano erogare oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. Il comma 2, inserito durante l'esame alla Camera, prevede che, al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla gestione separata INPS (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali), il Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le 3 mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;
- modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo, incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi

soggetti che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a 3 giorni;

- previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997, in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito dal successivo comma 3.

Si ricorda che alla Gestione separata sono iscritti lavoratori autonomi e titolari di contratti di collaborazione, appartenenti a categorie per le quali non siano previste specifiche forme pensionistiche obbligatorie e che i due trattamenti in esame concernono i soli soggetti iscritti in via esclusiva alla medesima Gestione.

L'articolo 7, introdotto durante l'esame alla Camera, rende permanente l'istituto, attualmente transitorio, dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti (come regime pensionistico) in via esclusiva alla cosiddetta Gestione separata INPS, ed estende la medesima indennità (con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° luglio 2017) agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

All'articolo 8, si trattano disposizioni fiscali e sociali.

Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 sono escluse dal reddito imponibile del lavoratore autonomo ai fini IRPEF e previdenziale:

- le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente;
- le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente.

Inoltre, con riferimento al congedo parentale (a carico della Gestione separata INPS), si eleva il limite di durata da 3 a 6 mesi, subordinando il diritto (anche per i primi 3 mesi) alla condizione che i trattamenti economici per congedo parentale fruiti da entrambi i genitori, anche in altre gestioni previdenziali, non superino, complessivamente, il limite di 6 mesi. In secondo luogo, si estende il diritto al suddetto trattamento economico con riferimento al secondo e terzo anno di vita del bambino, a condizione che risultino accreditate 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di congedo parentale. Infine, si estende l'istituto al padre. Le nuove norme concernono anche i casi di adozione o di affidamento preadottivo.

L'articolo 9 tratta uno dei temi più cari ai professionisti, la deducibilità delle spese di formazione e l'accesso alla formazione permanente. Questo articolo prevede:

- l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, delle spese di iscrizione a convegni e congressi e (come aggiunto dalla Camera) delle spese di viaggio e soggiorno inerenti alle suddette partecipazioni;
- l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle "spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità", mirati a "sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati

in relazione alle condizioni del mercato del lavoro” ed erogati dai centri per l’impiego o dai soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro;

- l’integrale deduzione degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni (di lavoro autonomo), fornita da forme assicurative o di solidarietà.

L’articolo 10 dispone che i centri per l’impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, il quale raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, consentendo l’accesso alle relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, e fornisca le indicazioni inerenti alle procedure per l’avvio di attività autonome, per le eventuali trasformazioni e per l’accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché quelle relative alle opportunità di credito ed alle agevolazioni pubbliche, nazionali e locali.

Lo sportello può essere costituito anche stipulando convenzioni non onerose con:

- gli ordini e i collegi professionali;
- le associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e le associazioni che rappresentano forme aggregative delle suddette associazioni, purché siano assicurati gli elementi informativi di cui all’art. 4, comma 1, e all’art. 5 della L. 14 gennaio 2013, n. 4;
- le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi (ivi compresi i lavoratori autonomi appartenenti a categorie non organizzate mediante albi professionali).

L’elenco dei soggetti convenzionati è pubblicato sul sito internet dell’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro).

L’articolo 11 reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali.

L’articolo 12 richiede alle PA la promozione, in qualità di stazioni appaltanti, della partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per le prestazioni di servizi (come inserito dalla Camera) e ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo l’accesso dei suddetti lavoratori alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui al precedente articolo 10, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Si estende a tutti i lavoratori autonomi il principio di equiparazione alle piccole e medie imprese, ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali, finanziati con i fondi strutturali europei.

Si riconosce ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, le possibilità, ai fini della partecipazione ai bandi e dell’assegnazione di incarichi e appalti privati di costituire:

- reti di esercenti la professione e di partecipare (nella conseguente forma di reti miste) alle reti di imprese (di cui all’art. 3, commi 4-ter e seguenti, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni), con accesso alle relative provvidenze in materia;
- consorzi stabili professionali;

- associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina, in quanto compatibile, sui raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'art. 48 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'articolo 13 consente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (e non iscritte ad altre forme obbligatorie) di fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

L'articolo 14 introduce una disciplina più favorevole per i lavoratori autonomi in caso di malattia, infortunio e gravidanza:

- il rapporto di lavoro non si estingue in caso di gravidanza, malattia e infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente;
- in caso di maternità, previo consenso del committente, le lavoratrici autonome possono essere sostituite da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali;
- il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni.

L'articolo 15 modifica alcune disposizioni del codice di procedura civile, in materia di collaborazioni coordinate e continuative ai fini dell'inclusione nell'ambito del rito speciale per le controversie in materia di lavoro.

L'articolo 16, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, detta disposizioni per l'esercizio delle deleghe legislative previste agli articoli 5, 6 e 7.

L'articolo 17, introdotto alla Camera, prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (la direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali) di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo. Il tavolo è composto da rappresentanti designati dal suddetto Ministero, nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo, con particolare riferimento ai modelli previdenziali e di welfare ed alla formazione professionale.



## 2. I LIBERI PROFESSIONISTI IN ITALIA. L'IMPORTANZA DEL LAVORO INDIPENDENTE IN ITALIA

### 2.1 UN QUADRO DI INSIEME

Il mercato del lavoro italiano è connotato dalla forte presenza di lavoratori indipendenti che, nel 2016, erano 5.447.388, pari al 23,9% dell'occupazione complessiva.

Tra gli indipendenti, più della metà (58,4%) sono lavoratori autonomi che svolgono prestazioni di tipo manuale: artigiani, commercianti, agricoltori-allevatori. Per la legge i "piccoli imprenditori".

A seguire, in ordine di importanza numerica, i liberi professionisti, cioè i lavoratori autonomi che esercitano professioni intellettuali (il 25,4% del totale), gli "altri indipendenti" (11,9%; composti dall'insieme dei coadiuvanti familiari, i soci di cooperativa e i collaboratori) e gli imprenditori veri e propri (4,3%), cioè coloro che "esercitano professionalmente un'attività economica organizzata".

#### L'OCCUPAZIONE INDIPENDENTE IN ITALIA PER PROFILI PROFESSIONALI

Anno 2016. Valori assoluti e composizione %

Profili professionali	Valori Assoluti	Composizione %
Imprenditori	234.777	4,3
Liberi professionisti	1.383.826	25,4
<i>Liberi professionisti senza dipendenti</i>	<i>1.164.139</i>	<i>21,4</i>
<i>Liberi professionisti con dipendenti</i>	<i>219.687</i>	<i>4,0</i>
Lavoratore in proprio	3.182.186	58,4
<i>Lavoratore in proprio senza dipendenti</i>	<i>2.162.719</i>	<i>39,7</i>
<i>Lavoratore in proprio con dipendenti</i>	<i>1.019.467</i>	<i>18,7</i>
Coadiuvanti familiari	309.768	5,7
Soci di cooperativa	29.792	0,5
Collaboratori	307.039	5,6
<b>Totale lavoratori indipendenti</b>	<b>5.447.388</b>	<b>100</b>
<b>Totale lavoratori dipendenti</b>	<b>17.310.450</b>	
<b>Totale occupazione</b>	<b>22.757.838</b>	

Fonte: elaborazione Centro Studi CNA su dati Istat

L'importanza dei lavoratori in proprio nel mercato del lavoro italiano emerge anche considerando che 219.687 di essi ha dipendenti e, quindi, offre un contributo non trascurabile all'occupazione complessiva del Paese (lo 0,9% nell'ipotesi assai restrittiva di un dipendente per ogni lavoratore in proprio).

### 2.2 I PROFESSIONISTI NON ORDINISTICI SECONDO LA LEGGE 4/2013

I liberi professionisti possono essere iscritti agli albi professionali (è il caso, ad esempio, degli avvocati, gli architetti, gli ingegneri) ma accade anche che il requisito di iscrizione sia non obbligatorio, spesso perché le professioni sono nate in anni recenti o perché gli albi in questione

non sono mai stati istituiti. In questo caso, si parla di professioni non ordinistiche regolamentate dalla Legge 4/2013. In particolare, secondo la Legge 4/2013 per

*“professione non organizzata in ordini e collegi», (...), si intende l’attività economica, volta alla prestazione di servizi e opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con l’esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi (...), delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative.”*

È evidente quindi che, in prima approssimazione, i professionisti non ordinistici sono i soggetti muniti di partita IVA che, non disponendo di un ordine e di una propria cassa previdenziale, versano i loro contributi presso la Gestione Separata dell’INPS.

I lavoratori muniti di partita IVA inquadrati nella Gestione Separata INPS non rappresentano però la totalità dei professionisti non ordinistici. Sempre la Legge 4/2013 (Art.1, comma 5) chiarisce infatti che:

*“La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.”*

Quindi, ai sensi della Legge 4/2013, vi sono soggetti che svolgono mestieri assimilabili alle professioni non ordinistiche ma che operano senza partita IVA. Alcuni rientrano nella Gestione Separata (i collaboratori, definiti nel seguito), altri operano come dipendenti (il cuoco in un ristorante o il chinesiologo in una palestra), altri ancora come imprenditori/lavoratori in proprio (l’optometrista, titolare di un negozio di ottica). Si tratta, quindi, di un insieme di soggetti che svolgono la medesima attività dei liberi professionisti muniti di partita IVA ma che operano con altri status professionali e sono assoggettati a condizioni fiscali e previdenziali diverse da quelle della Gestione Separata INPS.

Data la grande eterogeneità degli inquadramenti professionali, nel seguito verranno considerati professionisti non ordinistici solo i lavoratori muniti di partita IVA inquadrati nella Gestione Separata INPS.

La banca dati INPS risulta lo strumento di analisi statistica fondamentale per quantificare la realtà economica rappresentata dai professionisti non ordinistici, sebbene in maniera approssimativa.

## **2.3 L’OSSERVATORIO INPS SUL LAVORO PARASUBORDINATO**

Nell’osservatorio INPS sul lavoro parasubordinato rientrano tutti coloro che versano i contributi presso la Gestione Separata. Tra questi, vi sono i professionisti non organizzati in ordini professionali e privi quindi di una propria cassa previdenziale.

Per individuare correttamente i professionisti all’interno della Gestione Separata è necessario distinguere i contribuenti a seconda della tipologia di versamento e in base all’attività svolta.

Considerando la tipologia di versamento, l’INPS distingue i contribuenti alla Gestione Separata tra:

- **professionisti**, lavoratori titolari di partita IVA che provvedono in prima persona al versamento

dei contributi, con il meccanismo degli acconti e saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF;

- **collaboratori**, lavoratori i cui contributi sono versati dal committente (persona fisica o soggetto giuridico) entro il mese successivo di corresponsione del compenso<sup>1</sup>.

Quando invece si considera la modalità di svolgimento dell'attività, si definiscono:

- **esclusivi**, i contribuenti che versano i contributi in una sola modalità (direttamente i professionisti, tramite il committente i collaboratori);
- **concorrenti**, i contribuenti per i quali sono presenti entrambe le tipologie di versamento. Questi rientreranno tra i professionisti o tra i collaboratori a seconda di quella che è la contribuzione prevalente.

Dall'incrocio delle quattro definizioni emergono quindi i seguenti quattro profili:

1. **Professionisti esclusivi**, contribuenti titolari di partita IVA che versano la totalità dei loro contributi in prima persona.
2. **Professionisti concorrenti**, contribuenti titolari di partita IVA che versano la quota prevalente dei loro contributi in prima persona. La restante parte è versata dai committenti ai quali hanno fornito prestazioni professionali in qualità di collaboratori.
3. **Collaboratori esclusivi**, contribuenti i cui contributi sono versati totalmente dal committente;
4. **Collaboratori concorrenti**, contribuenti per i quali la quota prevalente dei contributi è versata dal committente. La restante parte è invece versata direttamente per i compensi fatturati.

Secondo una definizione restrittiva, quella adottata dall'INPS e alla quale si fa riferimento nel testo, i professionisti non ordinistici sono dati dalla somma dei professionisti esclusivi e dei professionisti concorrenti (punti 1 e 2).

Se si considera una definizione più ampia, i professionisti non ordinistici sono dati dalla somma dei professionisti e dei collaboratori concorrenti, ossia da tutti coloro che sono muniti di una partita IVA (punti 1, 2 e 4).

## 2.4 LA GESTIONE SEPARATA INPS

Di seguito vengono riportate le principali informazioni statistiche riguardanti i professionisti non ordinistici iscritti alla Gestione Separata<sup>2</sup> nel 2015.

- **Professionisti non ordinistici in senso stretto**: 325.172 di cui il 72,8% sono professionisti esclusivi.
- **Redditi complessivamente dichiarati**: 5,5 miliardi di euro.

---

<sup>1</sup> Si tratta ad esempio dei lavoratori autonomi occasionali, dei collaboratori (a progetto, occasionali, presso la PA, presso giornali o riviste), dei venditori porta a porta, degli associati in partecipazione, degli aventi cariche societarie (amministratori, sindaci di società).

<sup>2</sup> Nel valutare le cifre esposte, si consideri che esse si riferiscono solamente a quella parte di attività svolta utilizzando la partita IVA. In molti casi, infatti, i professionisti non ordinistici operano contemporaneamente sia come lavoratori autonomi (e in questo caso versano i contributi presso la Gestione Separata) che come lavoratori dipendenti. I redditi qui riportati sono dunque solamente una parte di quelli complessivi.

- **Reddito medio:** 16.904 euro (19.152 il reddito medio della componente maschile, 13.780 il reddito medio della componente femminile).
- **Distribuzione dei redditi per classi di età:** risulta crescente rispetto all'età dei professionisti. I professionisti di età inferiore ai 40 anni presentano livelli di reddito al di sotto del valore medio (il valore minimo, 7.149 euro pro-capite, appartiene agli under 20); livelli di reddito al di sopra della media si registrano invece nelle classi di età più avanzate (il massimo, 22.230 euro è per la classe 65-69 anni). Mentre il 2014 aveva rappresentato un anno di ripresa per i redditi dei professionisti non ordinistici (rispetto al 2013, infatti, si era registrato un incremento del 7,9% a prezzi correnti), nel 2015 vi è stato un lieve calo (-1,1%) che ha coinvolto tutte le classi di età superiori ai 30 anni.
- **Componente giovanile** (professionisti sotto i 40 anni): 138.974 pari al 43,0% del totale.
- **Distribuzione territoriale:** l'81,9% dei professionisti (256.496) risiede in regioni centro-settentrionali.

Da ultimo, laddove si considerino i professionisti non ordinistici in senso ampio (professionisti esclusivi e concorrenti e collaboratori concorrenti), la platea censita all'interno della Gestione Separata si allarga a circa 786mila unità, pari al 3,5% dell'occupazione italiana.

#### IL LAVORO PARASUBORDINATO IN ITALIA

Professionisti e collaboratori negli anni 2009-2015

Numero di contribuenti alla Gestione Separata INPS per tipologia e modalità di svolgimento di versamento

	Professionisti (in senso stretto)			Collaboratori			Totale (3+6)	di cui professionisti in senso ampio (3+4)
	Concorrenti (1)	Esclusivi (2)	Totale (3)	Concorrenti (4)	Esclusivi (5)	Totale (6)		
2009	70.468	174.276	244.744	499.268	968.398	1.467.666	<b>1.712.410</b>	<b>744.012</b>
2010	78.683	184.889	263.572	493.511	950.528	1.444.039	<b>1.707.611</b>	<b>757.083</b>
2011	86.037	195.222	281.259	502.312	962.428	1.464.740	<b>1.745.999</b>	<b>783.571</b>
2012	87.863	207.250	295.113	503.992	922.373	1.426.365	<b>1.721.478</b>	<b>799.105</b>
2013	86.931	214.399	301.330	484.057	777.245	1.261.302	<b>1.562.632</b>	<b>785.387</b>
2014	85.318	227.856	313.174	468.883	741.433	1.210.316	<b>1.523.490</b>	<b>782.057</b>
2015	88.331	236.841	325.172	461.016	650.668	1.111.684	<b>1.436.856</b>	<b>786.188</b>

Fonte: elaborazioni Centro Studi CNA su dati INPS

## ANNO 2015. PROFESSIONISTI IN SENSO STRETTO

Numerosità e redditi (complessivo e medio) per classi di età

CLASSI DI ETA' (in anni)	Numero di contribuenti	Reddito (in euro)	Reddito medio	
			(in euro)	var. % 2015/2014
fino a 19	282	2.016.027	7.149	14,7
20-24	9.704	76.919.106	7.927	2,1
25-29	37.205	388.888.163	10.453	1,1
30-34	47.486	588.745.905	12.398	-1,2
35-39	44.297	658.664.875	14.869	-2,2
40-44	45.093	802.342.501	17.793	-2,1
45-49	39.872	799.061.463	20.041	-0,9
50-54	33.867	722.865.868	21.344	-0,9
55-59	24.128	524.930.439	21.756	-0,1
60-64	17.943	392.291.459	21.863	-0,3
65-69	13.852	307.925.957	22.230	-2,3
70 e oltre	9.443	198.176.406	20.987	-0,3
<b>TOTALE</b>	<b>323.172</b>	<b>5.462.828.170</b>	<b>16.904</b>	<b>-1,1</b>

Fonte: elaborazioni Centro Studi CNA su dati INPS

## 2015 - PROFESSIONISTI PER GENERE

Contribuenti alla Gestione Separata INPS

Redditi complessivi e medi - valori assoluti e composizioni %

	Valori assoluti			Composizioni %	
	Contribuenti	Redditi (Mln euro)	Reddito medio (euro)	Contribuenti	Redditi
Maschi	187.918	3.599,1	19.152	58,1	65,9
Femmine	135.254	1.863,8	13.780	41,9	34,1
<b>TOTALE</b>	<b>323.172</b>	<b>5.462,8</b>	<b>16.904</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fonte: elaborazioni Centro Studi CNA su dati INPS

## 2015 - I PROFESSIONISTI NON ORDINISTICI NELLE REGIONI ITALIANE

(Numero contribuenti alla gestione separata; incidenza sull'occupazione; redditi complessivi e medi)

	Numero di Contribuenti	Incidenza sull'occupazione totale	Redditi in euro	Redditi medi in euro
Piemonte	24.481	1,4%	424.279.328	17.331
Valle d'Aosta	951	1,7%	15.274.111	16.061
Liguria	10.368	1,7%	168.192.698	16.222
Lombardia	79.216	1,8%	1.651.164.320	20.844
Trentino-Alto-Adige	6.202	1,3%	118.807.221	19.156
Veneto	27.441	1,3%	495.686.445	18.064
Friuli-Venezia Giulia	7.218	1,4%	123.569.807	17.120
Emilia-Romagna	28.669	1,5%	552.903.557	19.286
Toscana	23.894	1,5%	375.971.285	15.735
Umbria	5.376	1,5%	70.296.497	13.076
Marche	8.715	1,4%	123.257.658	14.143
Lazio	42.358	1,8%	657.543.879	15.523
Abruzzo	6.023	1,2%	74.536.308	12.375
Molise	1.159	1,1%	13.215.510	11.403
Campania	15.180	0,9%	179.148.338	11.802
Puglia	12.817	1,1%	146.277.372	11.413
Basilicata	2.003	1,0%	25.687.383	12.824
Calabria	3.713	0,7%	36.763.902	9.901
Sicilia	11.484	0,8%	135.673.306	11.814
Sardegna	5.904	1,1%	74.579.246	12.632
<b>TOTALE</b>	<b>323.172</b>	<b>1,4%</b>	<b>5.462.828.170</b>	<b>16.904</b>

Fonte: elaborazioni Centro Studi CNA su dati INPS

## 2.5 LE DINAMICHE DI MEDIO PERIODO DELLE PROFESSIONI

Tramite i dati Istat e INPS è possibile analizzare i trend dell'occupazione indipendente per profilo professionale dall'inizio della crisi a oggi che conferma la forte espansione dell'area delle libere professioni, e di quelle non ordinistiche in particolare, all'interno del mercato del lavoro.

Tra il 2009 e il 2016, infatti, l'occupazione complessiva italiana è aumentata di 59.120 unità. In quest'arco temporale il lavoro dipendente e quello indipendente hanno seguito dinamiche differenti. Il lavoro dipendente ha infatti recuperato le perdite della crisi e nel 2016 risulta superiore dell'1,6% rispetto al livello del 2009 (in termini assoluti si tratta di quasi 280mila posti di lavoro in più rispetto a quelli dell'anno in cui scoppiò la crisi finanziaria). L'occupazione indipendente ha registrato invece una perdita del 3,9% rispetto al 2009, corrispondente a quasi 221mila posti di lavoro in meno.

All'interno del lavoro indipendente si sono però registrate dinamiche molto diverse a seconda dei profili professionali. In particolare, l'occupazione è diminuita tra le fila dei lavoratori in proprio (-9,0% pari a 314mila unità), degli imprenditori (-9,2% pari a 24mila unità), dei coadiuvanti familiari (-13,0%, pari a 46mila unità) e dei collaboratori (-20,9% pari a 81mila unità).

L'unico profilo professionale del lavoro indipendente che tra il 2009 e il 2016 può vantare il segno "più" davanti alla variazione dell'occupazione è quello dei liberi professionisti: +21,9% in termini cumulati pari a 248mila unità.

Particolarmente marcata è risultata la crescita del numero di occupati tra i professionisti non ordinistici in senso stretto (professionisti che operano esclusivamente o in via prevalente con la partita IVA, punti 1 e 2 nella classificazione di cui a pag. 8): +32,9% pari a oltre 80mila posti di lavoro.

In definitiva, dunque, nell'arco di tempo 2009-2016 nel quale il mondo delle professioni ha registrato un aumento dei posti di lavoro prossimo a quello del lavoro dipendente, un terzo di questo incremento è stato determinato dalle professioni non ordinistiche.

#### L'OCCUPAZIONE INDIPENDENTE IN ITALIA DOPO LA CRISI

Anni 2009-2016. Variazioni assolute e percentuali

Profili professionali	var. assoluta	var. %
Imprenditore	-23.668	-9,2
Libero professionista	248.164	21,9
<i>- di cui alla Legge 4/2013*</i>	<i>80.428</i>	<i>32,9</i>
lavoratore in proprio	-313.680	-9,0
Coadiuvante familiare	-46.098	-13,0
Socio di cooperativa	-4.428	-12,9
Collaboratore	-81.154	-20,9
<b>Totale lavoro indipendente</b>	<b>-220.864</b>	<b>-3,9</b>
<b>Totale lavoro dipendente</b>	<b>279.984</b>	<b>1,6</b>
<b>Totale occupazione</b>	<b>59.120</b>	<b>0,3</b>

Fonte:elaborazioni Centro Studi CNA su dati Istat e INPS

\* Per le professioni di cui alla Legge 4/2013 le variazioni si riferiscono al periodo 2009-2015

La forte espansione delle professioni non ordinistiche è intuibile: esse comprendono attività professionali del terziario avanzato ad alto contenuto di innovazione e sempre più richieste dalle imprese. Tra queste vi sono infatti le attività di consulenza erogate da figure quali i grafici, gli informatici, i designer, i pubblicitari, i formatori, i responsabili della sicurezza sui posti di lavoro, i tributaristi, i traduttori, gli interpreti. Nella platea delle professioni non ordinistiche vi sono però anche figure che offrono servizi soprattutto per il benessere e per le persone. Accanto a quelle più tradizionali (ad esempio i cuochi, gli optometristi e i detective), se ne stanno sviluppando altre nate negli ultimi anni (ad esempio il wedding planner, l'artiterapeuta o la doula).


## 2.6 IL LAVORO INDIPENDENTE IN EUROPA: UNA PANORAMICA

L'Italia è il paese europeo con il più alto numero di lavoratori indipendenti. Dai dati Eurostat, riferiti al terzo trimestre 2016, emerge infatti che nella popolazione di età lavorativa compresa tra i 15 e i 64 anni del nostro Paese gli occupati indipendenti sono 4,7 milioni<sup>3</sup> precedendo, nell'ordine, il Regno Unito (4,3 milioni di unità), la Germania (3,8 milioni di unità), la Spagna e la Francia (entrambe con 2,9 milioni di occupati).

## L'occupazione indipendente nei paesi dell'Unione Europea

15 - 64 anni; valori in migliaia; terzo trimestre 2016

Elaborazioni Centro Studi CNA su dati Eurostat




In percentuale, gli indipendenti italiani di età compresa tra i 15 e i 64 anni sono il 21,1% dell'occupazione complessiva. Solo in Grecia si registra una percentuale maggiore (29,2%) mentre nei principali paesi europei il peso dei lavoratori indipendenti sull'occupazione complessiva risulta ben più contenuto che nel nostro Paese: 16,0% in Spagna, 14,1% nel Regno Unito, 11,2% in Francia, 9,4% in Germania.

## Il peso dell'occupazione indipendente nei paesi dell'Unione Europea

15 - 64 anni; valori in % del totale occupazione; terzo trimestre 2016

Elaborazioni Centro Studi CNA su dati Eurostat




La peculiarità italiana risulta ancor più evidente quando si considera la popolazione più giovane. In Italia, infatti, il 10,6% degli occupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni (pari a poco più di un milione di unità) sono titolari di partita IVA. Solo in Romania si registra una quota maggiore di

quella italiana (14,4%) mentre nei principali paesi del Vecchio Continente tale quota non supera mai i cinque punti percentuali: 4,3% nel Regno Unito, 4,0% in Spagna, 2,2% in Francia e 1,3% in Germania.

### L'occupazione indipendente giovanile nei paesi dell'Unione Europea

valori in % del totale occupati 15-24 anni; terzo trimestre 2016

Elaborazioni Centro Studi CNA su dati Eurostat



Il diverso peso del lavoro indipendente in Italia rispetto ai principali paesi europei è riconducibile al fatto che in questi ultimi vi sono apparati produttivi, caratterizzati da una più ampia presenza di medie e grandi imprese, in grado di assorbire quote considerevoli di occupazione dipendente e, in particolare, giovanile.

<sup>3</sup> I dati Eurostat riferiti all'Italia differiscono da quelli Istat poiché sono riferiti solo ai lavoratori di età compresa tra 15 e 64 anni e si fermano al terzo trimestre 2016



### 3. I RISULTATI DELL'INDAGINE CNA PROFESSIONI PER L'ANNO 2016

L'Osservatorio INPS sul lavoro parasubordinato delinea abbastanza precisamente il profilo dei professionisti non ordinistici contribuenti alla Gestione Separata. Esso, in particolare, consente di sapere quanti sono (in termini complessivi ma anche per genere e classi di età), dove operano (localizzazione geografica per regione) e quanto guadagnano.

L'Osservatorio non offre però informazioni sulle attività svolte dai professionisti, sugli elementi distintivi di ciascuna professione e sulle forme organizzative con cui si opera.

Per rispondere a queste domande ("cosa fanno?" e "come sono organizzati?") nel 2014 la CNA ha promosso una prima indagine conoscitiva di tipo qualitativo con l'obiettivo di fare emergere, relativamente all'anno 2013, ulteriori informazioni circa i mestieri svolti dai professionisti non ordinistici.

Nelle pagine che seguono vengono riportati i dati relativi alla terza edizione dell'indagine che fanno riferimento all'anno 2016.

L'analisi è stata svolta mediante la somministrazione di un questionario a un campione di 2.159 rispondenti che esercitano 29 professioni. Un campione particolarmente ampio che, come nella prima e nella seconda edizione dell'indagine, ha permesso di aggregare le professioni di cui alla legge 4/2013 nei seguenti tre macro-settori in base alla tipologia di clientela prevalente:

- Servizi per la salute
- Servizi per le persone
- Servizi per le imprese

Nei servizi per il benessere rientrano attività relativamente recenti quali quelle degli arti-terapeuti, dei chinesologi e degli osteopati. Si tratta di attività che hanno a che fare con la salute e che rappresentano voci di spesa voluttuaria. Anche nei servizi per la persona si ritrovano attività rivolte alla collettività ma più tradizionali rispetto a quelle per il benessere (per esempio i cuochi e gli optometristi). I servizi per le imprese sono infine quelle più radicate nel tempo anche perché, spesso, obbligatorie per potere svolgere l'attività imprenditoriale (è il caso dei tecnici della sicurezza sui posti di lavoro).

#### L'età anagrafica

L'età anagrafica è la variabile che maggiormente spiega molte tra le tante differenze riscontrabili nelle attività svolte dai professionisti non ordinistici. Ciò è vero sia quando si considera l'anno di avviamento delle diverse attività considerate, sia quando si considerano le differenze nei titoli di studio: i professionisti più giovani operano ovviamente nei settori che si sono affermati negli anni più recenti e, in media, hanno livelli di istruzione più elevati.

Nel campione CNA, l'età mediana dell'intera distribuzione dei rispondenti è di 49 anni, più alta rispetto a quella che emerge dai dati INPS (42 anni).

### CLASSI DI ETÀ/ANNO DI NASCITA DEI RISPONDENTI

(risposte espresse in quote %)

Classi di età	Totale	Benessere	Persone	Imprese
tra 19 e 25 anni	1,1	0,4	3,4	0,1
tra 25 e 35 anni	12,6	17,7	13,7	7,9
tra 35 e 45 anni	24,1	32,4	21,2	19,2
tra 45 e 55 anni	32,7	33,2	30,0	33,8
tra 55 e 65 anni	22,0	13,7	24,1	28,3
Più di 65 anni	7,5	2,6	7,5	10,6
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0
Età mediana (in anni)	49	46	49	53

Rispetto alla mediana si riscontrano età più elevate nei servizi alle imprese (53 anni), che comprendono professioni radicate nel tempo e molto rappresentative quale quella dei tributaristi. Età più basse si registrano invece in quelle attività che rientrano nei servizi per il benessere che sono nate in anni più recenti (appartengono a questa categoria gli artiterapeuti e chinesiologi).

### Anno di avviamento delle attività professionali

Il 50,7% delle attività professionali condotte dai partecipanti all'indagine sono state avviate negli anni Duemila. Nei servizi per il benessere nei quali l'età dei professionisti è sotto la media, questa quota risulta significativamente più alta (62,8%)

All'opposto, le attività più tradizionali che intercettano le necessità delle imprese, nelle quali l'età dei professionisti è sopra la media, sono state avviate in anni più lontani nel tempo.

### ANNO DI AVVIAMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

(risposte espresse in quote %)

	Totale	Benessere	Persone	Imprese
Prima del 1970	1,0	0,6	2,4	0,2
1970-1980	6,7	2,9	11,7	5,9
1981-1990	17,2	8,5	18,9	22,8
1991-2000	24,4	25,3	23,0	24,6
2001-2010	28,2	32,4	26,6	25,8
2011-2014	22,5	30,4	17,3	20,8
	100,0	100,0	100,0	100,0

### Il livello di istruzione dei professionisti

Nel complesso, il mondo delle professioni non ordinistiche si caratterizza per un alto livello di istruzione. Quasi il 54% degli intervistati ha conseguito la laurea mentre solo il 4% si è fermato alla scuola media inferiore.

## TITOLO DI STUDIO

(risposte espresse in quote %)

	Totale	Benessere	Persone	Imprese
Scuola elementare	0,1	0,3	0,0	0,1
Scuola media inferiore	3,7	0,1	11,1	1,1
Scuola media superiore	42,6	11,9	58,2	55,6
Laurea triennale	18,8	35,3	10,4	11,7
Laurea magistrale	29,4	43,9	16,0	26,6
Diploma post-laurea	5,5	8,5	4,2	5,0
	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Livelli di istruzione meno elevati (che non vanno oltre la scuola media superiore) sono prevalenti nei servizi per le persone. In questi caso, infatti, il dato è influenzato da categorie particolari, quale quella dei cuochi, che, nate in anni più lontani, non richiedono un particolare bagaglio culturale ma si basano sul *learning by doing*.

Una maggiore presenza di laureati si rileva invece, generalmente, nelle professioni nate in anni più recenti, quali quelle del benessere, dove sono in possesso di un diploma di laurea o post laurea l'87,7% dei professionisti. Questo dato è coerente con l'innalzamento del livello di scolarità verificatosi negli ultimi decenni per effetto della forte terziarizzazione delle economie avanzate oltre che con la presenza di diplomi a volte necessari in via obbligatoria per esercitare la professione.

### La formazione per l'esercizio della professione

La legge 4/2013 non trascura la formazione professionale. L'articolo 3 comma 3 prevede infatti che:

*"le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti."*

Il possesso di un titolo, conseguito in seguito a un percorso formativo specifico, è in taluni casi obbligatorio (è il caso, ad esempio, dei responsabili della sicurezza sui posti di lavoro), in altri facoltativo.

Dal campione CNA emerge che otto professionisti su dieci hanno conseguito titoli per l'esercizio della loro professione. È importante sottolineare che, nel 58,4% dei casi, si tratta di titoli non obbligatori che dunque vanno ad elevare il livello di competenze al di sopra dei requisiti minimi richiesti per l'esercizio della professione.

### L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE PREVEDE UN PERCORSO FORMATIVO PARTICOLARE (DIPLOMI, ABILITAZIONI, ALTRI TITOLI)?

(risposte espresse in quote %)

	Totale	Benessere	Persone	Imprese
No	19,8	7,8	19,6	28,2
Si, in via facoltativa	58,4	71,8	57,6	48,8
Si, in via obbligatoria	21,8	20,4	22,8	23,0
	100,0	100,0	100,0	100,0

È questa, evidentemente, la migliore risposta sia alla clientela che a tutti coloro che esercitano abusivamente le professioni.

Il conseguimento di titoli facoltativi è più frequente tra le professioni nate in anni più recenti. Se infatti, nei servizi per il benessere, sviluppatasi negli ultimi decenni anche in ragione dell'innalzamento dei livelli di reddito e dell'età, oltre il 70% degli intervistati dichiara di avere conseguito titoli abilitativi non obbligatori, questa percentuale si riduce a circa il 58% per i servizi per le persone e intorno al 49% tra i servizi per le imprese.

### Le differenze di genere

Come si è visto in precedenza analizzando i dati INPS, circa il 66% dei professionisti non ordinisti è di genere maschile. Questa composizione si riscontra all'incirca nel campione CNA nel quale il 62,2% dei rispondenti è di sesso maschile.

Differenze importanti rispetto ai dati campionari complessivi emergono quando si considerano le professioni esercitate.

La prevalenza della componente maschile è infatti molto più elevata tra i servizi per le persone (73,4%) mentre quella femminile è più marcata nei servizi per il benessere.

### GENERE DEI RISPONDENTI

(risposte espresse in quote %)

	Totale	Benessere	Persone	Imprese
Maschi	62,2	44,0	73,4	67,8
Femmine	37,8	56,0	26,6	32,2
	100,0	100,0	100,0	100,0

### Aspetti organizzativi

Il numero dei contribuenti presso la Gestione Separata dell'INPS (professionisti muniti di partita IVA ma non iscritti a Albi) non esaurisce evidentemente la platea dei professionisti non ordinistici.

Le professioni non ordinistiche sono esercitate sovente anche nella forma del lavoro dipendente o del lavoro parasubordinato. Ad esempio, vi possono essere cuochi che lavorano in proprio (quindi come professionisti) o come dipendenti presso ristoranti, chinesologi operanti presso le palestre (sempre come dipendenti o collaboratori/titolari di partita IVA) e altri professionisti titolari di attività imprenditoriali.

I dati raccolti dalla CNA confermano quanto sia arduo definire quantitativamente l'insieme dei professionisti non ordinistici.

**IN CHE FORMA ESERCITA PREVALENTEMENTE LA**  
(risposte espresse in quote %)

	Totale	Benessere	Persone	Imprese
Libero professionista in conto proprio	<b>58,3</b>	60,4	38,9	68,8
Libero professionista in studio associato	<b>10,6</b>	18,6	5,0	7,9
Titolare di impresa	<b>11,2</b>	5,5	15,7	11,7
Lavoratore dipendente	<b>17,8</b>	11,8	39,4	10,4
Lavoratore parasubordinato	<b>2,0</b>	3,8	1,0	1,2
	<b>100,0</b>	100,0	100,0	100,0

Il 69% degli intervistati, infatti, svolge la propria attività in via prevalente come libero professionista in conto proprio o in studi associati). Quasi due professionisti su dieci lavorano però come dipendenti e un altro 11,2% sono titolari di attività imprenditori. Si tratta di persone che in gran parte sono al di fuori del perimetro del lavoro autonomo ma che sono classificabili tra i professionisti non ordinistici ai sensi della Legge 4/2013.

La possibilità di esercitare la professione con forme diverse dal lavoro autonomo appare più frequente in particolare tra i professionisti che erogano servizi per le persone, che, quasi nel 40% dei casi, operano come dipendenti.

Riguardo all'organizzazione, vi è poi una circostanza che merita di essere enfatizzata: il 38,7% dei professionisti intervistati svolge anche altre attività lavorative diverse da quella principale definita dalla Legge 4/2013.

**SVOLGE ALTRE ATTIVITA' DIVERSE DALLA SUA PROFESSIONE?**  
(risposte espresse in quote %)

	Totale	Benessere	Benessere	Imprese
Si	<b>38,7</b>	59,6	38,3	24,6
No	<b>61,3</b>	40,4	61,7	75,4
	<b>100,0</b>	100,0	100,0	100,0

Questo dato suggerisce che il reddito derivante dall'esercizio dell'attività professionale di cui alla legge 4/2013 è spesso esiguo e viene dunque integrato con altre attività lavorative.

Questo accade soprattutto all'interno dei servizi per il benessere dove quasi il 60% svolge una seconda attività oltre a quella di cui alla legge 4/2013.

Un'ultima, importante circostanza, che emerge tra gli aspetti organizzativi riguarda la possibilità di esercitare la professione avvalendosi di collaboratori e/o dipendenti.

**NUMERO DI COLLABORATORI/DIPENDENTI DI CUI SI AVVALE NELL'ESERCIZIO DELLA**  
(risposte espresse in quote %)

	Totale	Benessere	Persone	Imprese
0	49,0	63,6	41,5	43,8
1	16,1	11,0	13,7	19,9
2	13,3	10,3	13,2	15,0
3	7,3	6,5	6,2	8,1
4	4,7	3,4	6,7	4,5
5	3,2	1,9	5,6	3,1
6-10	4,3	2,2	8,7	3,6
più di 10	2,2	1,0	4,5	1,9
	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Considerando i soli professionisti muniti di partita IVA e i titolari di imprese, il 51% si avvale di collaboratori e/o dipendenti. Il dato è di tutto rilievo e testimonia la capacità di questo segmento del mondo del lavoro di creare occupazione aggiuntiva, come emerge anche dai dati Istat riferiti alla totalità dei liberi professionisti, ordinisti e non.

## Redditi e clientela

I dati INPS chiariscono che il livello di reddito dichiarato dai professionisti che versano presso la Gestione Separata è piuttosto basso. Questa evidenza trova conferma nell'Osservatorio CNA dal quale emerge che fatta eccezione per i servizi per le imprese, il reddito medio conseguito nelle altre attività professionali considerate non supera la soglia dei 20mila euro nel 50% dei rispondenti.

**REDDITI PERSONALI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE NEL 2015**  
(risposte espresse in quote %)

	Totale	Benessere	Persone	Imprese
0 - 5mila euro	13,0	20,7	17,5	6,6
5.000-10.000 euro	12,5	17,0	16,1	8,0
10.000-20.000 euro	25,1	27,2	29,4	21,9
20.000-30.000 euro	26,9	30,5	18,3	27,2
30.000-50.000 euro	14,5	3,9	13,1	22,5
50.000-70.000 euro	3,4	0,0	1,9	6,2
oltre 70mila euro	4,6	0,7	3,6	7,6
	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

I redditi particolarmente modesti di alcuni professionisti vanno considerati ricordando che, come già osservato, il 38,7% dei rispondenti svolge altre attività che vanno a integrare il reddito dichiarato derivante dalla professione.

## Il Jobs Act delle professioni

Per molti anni le professioni non ordinistiche sono state trascurate dal Legislatore. La Legge n. 4 del 2013 ha contribuito a rendere più nitidi i tratti distintivi di questa realtà e a porla tra i temi di primo piano dell'agenda politica del Paese.

Nel 2015 è stata presentata poi la bozza preliminare del Disegno di Legge, poi approvato nel mese di maggio 2017, in tema di *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato e a tempo indeterminato”*.

Si tratta di una proposta di legge ambiziosa che propone misure di tutela applicabili a tutti i rapporti di lavoro autonomo in tema di

- Ritardi di pagamento dei compensi
- Clausole abusive, ovvero clausole che realizzino un eccessivo squilibrio a favore del committente
- Proprietà intellettuale
- Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente
- Accesso agli appalti pubblici
- Indennità di maternità, congedi parentali, tutela della gravidanza, malattia e infortuni
- Salute e sicurezza del luogo di lavoro

Il Disegno di Legge, ribattezzato Jobs Act delle Professioni, non poteva non essere accolto positivamente dalla ampia platea dei professionisti e in particolare dalla CNA che si è spesa da sempre per la sua approvazione.

È interessante individuare le misure ritenute più importanti dai professionisti.

Nella tabella seguente vengono riportati i giudizi degli intervistati.

### QUALI TRA LE SEGUENTI MISURE VOLTE ALLA TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO SONO PARTICOLARMENTE IMPORTANTI PER LA SUA ATTIVITA'?

(risposte espresse in quote % di giudizi "molto importante")

	Totale	Benessere	Persone	Imprese
Tutela contro i ritardi dei pagamenti	62,3	41,6	68,3	74,1
Tutela della proprietà intellettuale	64,5	59,2	71,2	66,1
Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente	83,2	90,9	84,2	78,0
Facilitazioni in tema di accesso agli appalti pubblici per i professionisti	60,5	79,2	57,2	48,7
Tutela della gravidanza, delle malattie e degli infortuni	82,5	91,3	80,8	77,4
Riorganizzazione della Gestione Separata	88,6	90,7	83,0	89,7

Ebbene, tutte le misure inserite nel Disegno di Legge risultano centrali dai professionisti: la quota di coloro che le ritengono importanti o molto importanti è infatti sempre superiore ai 60 punti percentuali.

Le tre misure del disegno di legge ritenute più importanti riguardano la deducibilità delle spese di formazione (83,2%), la tutela della gravidanza, dalle malattie e dagli infortuni (82,5%) e, staccate di circa venti punti, gli altri temi.

Non sorprende che la deducibilità delle spese in formazione è ritenuta così importante. Come si è detto in precedenza, un numero significativo di professionisti consegue titoli abilitativi non obbligatori che, come si è visto, sono particolarmente apprezzati dalla clientela soprattutto nelle professioni più recenti. Si tratta di spese che possono avere anche costi non irrilevanti: per il 91,1% dei professionisti queste spese possono incidere fino al 25% sui costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività.

Per quanto riguarda invece la tutela della gravidanza (sentita come prioritaria giustamente soprattutto nei servizi per il benessere dove vi è una quota più elevata di donne), delle malattie e degli infortuni – temi sentiti come molto importanti dall'82,5% dei rispondenti - è verosimile pensare che i professionisti richiedano trattamenti non dissimili da quelli oggi previsti per i lavoratori dipendenti.

Infine, ai professionisti che hanno partecipato all'indagine è stato chiesto di esprimersi sulla possibilità di riorganizzazione la Gestione Separata. La percentuale di coloro che ritengono importante/molto importante questa misura arriva quasi agli 89 punti percentuali, superando di gran lunga le altre misure citate.

**Con la legge di bilancio 2017 abbiamo ottenuto l'abbassamento dell'aliquota contributiva per la gestione separata Inps al 25%. Ritiene auspicabile una rimodulazione della composizione del contributo intesa a diminuire le prestazioni previdenziali in cambio di maggiori tutele per maternità e malattia?**  
(risposte espresse in quote %)

	Totale	Benessere	Persone	Imprese
Si	81,9	89,1	81,8	77,3
No	18,1	10,9	18,2	22,7
	100,0	100,0	100,0	100,0

Ma quali sono i *desiderata* dei professionisti quando si parla di riorganizzazione della Gestione Separata? La domanda è legittima ricordando che, con la Legge di Bilancio 2017, si è già provveduto all'abbassamento dell'aliquota contributiva (dal 27% al 25%) congelando gli aumenti previsti che avrebbe dovuto portarla al 29% quest'anno e al 33% nel 2018 per eguagliare la contribuzione previdenziale versata dai lavoratori dipendenti.

Agli intervistati è stato quindi chiesto se ritengono auspicabile una rimodulazione della composizione dei contributi intesa a diminuire le prestazioni previdenziali in cambio di maggiori tutele per maternità e malattia (per le quali, oggi è previsto un contributo aggiuntivo dello 0,72% destinato anche al finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, la degenza ospedaliera e i congedi parentali). Ebbene, l'81,9% ha risposto positivamente a questa domanda. Da rilevare che, in maniera non sorprendente, questa quota è sensibilmente più elevata nei servizi per il benessere dove è maggiore la presenza femminile.



## 4. ALCUNE PROFESSIONI DI CUI ALLA LEGGE 4/2013

I professionisti di cui alla Legge n. 4 del 2013 sono un mondo estremamente eterogeneo dal punto di vista delle materie e ambiti di lavoro, un mondo in continua evoluzione e che ogni anno cresce numericamente e si arricchisce continuamente di nuove figure, andando a dare risposte ad esigenze emergenti sia della società che del mondo economico e delle imprese.

CNA Professioni rappresenta questo variegato segmento del mercato del lavoro anche attraverso l'affiliazione, trentacinque associazioni professionali:

Acp - Associazione Counselor Professionisti

Aed- Associazione Europea Disgrafie

Afip - Associazione Fotografi Professionisti

Aibo – Associazione bioingegneri

Aieci- Associazione Istruttori Educatori Cinofili

Aiesil - Associazione Italiana Esperti della Sicurezza sul Lavoro

Ain - Naturopati

Aioc - Osteopati

Aipm – Associazione Italiana Project Manager

Aneis – Associazione Nazionale Esperti in Infortunistica. Stradale

Anfea - Fisici Professionisti

Angq - Associazione Professionisti della Qualità

Ante - Tecnici Emodialisi

Apiart - Arterapeuti

Apos - Omeosinergia

Arte - Associazione Professionale Arti Terapie

Asso.Pro.Com - Comunicatori

Associazione Guide Turistiche Toscana

Associazione Optometristi CNA

Assocontroller - Controllo Di Gestione

Assomonitor - Associazione Clinical Monitor

Awp - Wedding Planner

CNA Ict - Professionisti Itc

Collegio Lombardo - Periti Assicurativi

Conipi - Investigatori Privati

Enaac –Giudici Arbitri Giudiziari

F.I.C. - Federazione Italiana Cuochi

F.I.M.- Federazione Italiana Musicoterapeuti

Felcon - Chiropratici

Ibimi- Istituto esperti per il Bim in Italia

Lapet - Tributaristi

Manager White List - Associazione Professionale di Manger specializzati sui beni sequestrati e confiscati alla criminalità economica ed organizzata

Naturaliter - Naturopati

Professione Osteopatia – Italia - Osteopati

U.N.C.- Unione Nazionale Chinesiologi

Di seguito le schede descrittive di alcune delle professioni rappresentate da CNA Professioni, per capire chi sono questi professionisti, di cosa si occupano, qual è il loro campo di azione, quali sono le competenze necessarie per svolgere quella determinata professione, quali i percorsi formativi e le principali tipologie di organizzazione oltre alle loro rispettive associazioni professionali di riferimento.

## **4.1 IL FISICO PROFESSIONISTA**

Il Fisico professionista è la figura che svolge attività professionali di ricerca, consulenza, formazione e aggiornamento nell'ambito delle discipline fisiche e delle loro applicazioni nei settori dell'industria, dell'economia, dell'ambiente, della biologia, della medicina, dei beni culturali e della pubblica amministrazione, sviluppando teorie, modelli, metodi di calcolo, strumentazione e metodologie di misura. La figura professionale è articolata in due livelli: Fisico Professionista Magistrale (FPM) e Fisico Professionista Junior (FPJ) corrispondenti ai due livelli del titolo di studio universitario (laurea magistrale e laurea).

Il Fisico Professionista Junior svolge attività professionali e/o di laboratorio che implicano l'utilizzo di metodologie normalizzate su sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva nell'ambito delle applicazioni tecnologiche della fisica a livello industriale e dei servizi relativi. Partecipa inoltre ad attività di enti pubblici e privati, anche non di ricerca, in tutti gli ambiti nei quali siano richieste capacità di analizzare e modellizzare fenomeni con metodologia scientifica. I campi di attività sono: applicazioni tecnologiche, a livello industriale e di laboratorio, di strumentazione e di sistemi di controllo; preparazione di software per strumentazioni di misura e gestione di reti di calcolatori; controllo dell'inquinamento elettromagnetico, acustico, luminoso e radioattivo.

Il Fisico Professionista Magistrale svolge attività professionali che richiedono padronanza del metodo scientifico, specifiche competenze tecnico-scientifiche, capacità di modellizzazione di fenomeni complessi e che implicano l'uso di metodologie avanzate o innovative in diversi settori specialistici. La professione del Fisico Professionista Magistrale è articolata nei seguenti quattro settori specialistici:

A. Fisica per la Produzione di beni e servizi: processi industriali, materiali, modelli, misure e tecnologie informatiche. Ambiti di attività: Ricerca e Sviluppo, Produzione di beni e servizi nei processi industriali, Consumo energetico e utilizzo efficiente dell'energia, Tecnologie informatiche,

Simulazione e modelli di sistemi complessi, Consulenze e perizie in ambito forense.

B. Fisica per Risorse naturali, Terra e Spazio: astrofisica, geofisica, fisica della bassa, media e alta atmosfera, meteorologia, oceanografia, climatologia e applicazioni spaziali. Ambiti di attività: Ricerca e Sviluppo, Terra solida, Sismologia, Oceanografia, Atmosfera, Climatologia, Meteorologia, Astrofisica e applicazioni spaziali, Modellistica e simulazione.

C. Fisica per Ambiente, Territorio e Beni culturali: rumore e vibrazioni, campi elettrici e magnetici, radiazione non ionizzante e ionizzante, effetti sull'uomo e su manufatti storici e moderni, effetti del tempo e beni culturali. Ambiti di attività: Ricerca e Sviluppo, Impatto e rischio ambientale da agenti fisici, Modellistica e simulazione, Caratterizzazione e conservazione dei Beni culturali.

D. Fisica per Scienze della vita: ricerca e sviluppo di principi e metodologie della fisica nei contesti biomedico, biofisico e biotecnologico. Ambiti di attività: Ricerca e Sviluppo, Metodologie e tecniche fisiche per diagnostica e terapia, Elaborazione di dati biomedici, Modellistica e simulazione in contesto biomedico.

La L. 4/2013 per le professioni non ordinistiche affida alle associazioni professionali di riferimento, iscritte nell'apposito Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), la verifica e l'attestazione della formazione e dell'aggiornamento professionale continuo (APC).

L'Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni (ANFeA), attualmente l'unica associazione di riferimento della professione iscritta nell'Elenco del MiSE, ha proposto e collaborato all'elaborazione, attraverso la partecipazione ai lavori della Commissione tecnica Attività professionali non regolamentate, di apposita normativa tecnica UNI. Il Progetto di Norma UNI U08000130 "Fisico professionista" ha superato l'Inchiesta Pubblica Finale nel febbraio 2017 ed è in fase di emissione.

In accordo con detta Norma UNI, ANFeA ha fissato i percorsi formativi per l'iscrizione, che ha carattere temporaneo (3 anni) ed è soggetta a verifica da parte del Comitato di Valutazione, nell'Elenco Professionale gestito da ANFeA. Alla scadenza dell'iscrizione nell'Elenco Professionale il socio professionista deve presentare domanda di rinnovo corredata da esplicita dichiarazione delle attività di aggiornamento svolte nel triennio.

Per l'esercizio della professione di FPJ è richiesta la laurea della Classe L-30 - Scienze e tecnologie fisiche e per quella di FPM la laurea magistrale della classe LM-17 – Fisica o LM-58 - Scienze dell'Universo o LM-79 - Scienze Geofisiche o la laurea in Fisica del previgente ordinamento. Per la specificità dell'attività professionale è richiesto altresì lo svolgimento di un periodo di tirocinio, relativo alle competenze di ciascun livello, di un anno per il FPJ e di due anni per il FPM, sotto forma di collaborazione libero-professionale o presso una struttura pubblica o privata. Per l'APC lo standard di Crediti Formativi Professionali (CFP) da acquisire è di 75 CFP nel triennio.

La professione di Fisico professionista è svolta sia da liberi professionisti che da professionisti dipendenti da aziende pubbliche e private.

L'Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni (ANFeA), costituita nel 2008 e iscritta nell'Elenco del MiSE dal 2016, ha per Statuto le seguenti finalità: sviluppare e diffondere le conoscenze scientifiche, tecniche e tecnologiche dei Fisici, come fattore di crescita della società; promuovere e sviluppare il contributo delle scienze fisiche nella vita professionale e lavorativa; garantire alle

Istituzioni pubbliche e private l'elevata e affidabile professionalità dei soci professionisti.

ANFeA promuove, quale forma di garanzia a tutela dell'utente, il rispetto del Codice Deontologico e gestisce uno Sportello di riferimento per il cittadino, al quale inoltrare richieste di informazioni o eventuali contestazioni sull'operato dei Soci professionisti.

ANFeA rilascia, secondo quanto previsto dalla L. 4/2013, un attestato sui requisiti necessari per la partecipazione all'associazione e sugli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare.

ANFeA è certificata da Kiwa CERMET, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008, per i seguenti prodotti/servizi: Progettazione ed erogazione di servizi agli associati fisici ai sensi delle disposizioni in materia di professioni non organizzate .

## **4.2 IL NATUROPATA**

Il Naturopata è un professionista che opera nei campi della salute per il ripristino della spontanea capacità di autoregolazione della persona, per l'educazione alla salute e per la riscoperta e la valorizzazione delle risorse vitali proprie di ogni individuo in ambito personale, sociale e ambientale.

Compito del naturopata è contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone, operando al fine di mantenere e/o ristabilire il loro stato di salute inteso nella sua globalità e considerando l'individuo come entità indivisibile sui piani fisico, energetico, psico-emotivo e spirituale. Egli si avvale di tecniche specifiche per coadiuvare i processi fisiologici naturali, stimolare la forza vitale, assecondare la spontanea capacità dell'organismo di autoregolarsi per raggiungere l'omeostasi. Considerati gli aspetti costituzionali e familiari dell'individuo, le influenze ambientali e sociali, il naturopata si adopera, inoltre, per favorire le capacità della persona di ripristinare il suo equilibrio sistemico. Per svolgere i propri compiti il naturopata opera in autonomia e indipendenza professionale e può collaborare in modo sinergico con le figure sanitarie e gli operatori della salute, fornendo consulenze al cliente ed assumendo un ruolo di primaria importanza nell'integrazione con eventuali altri approcci.

Per fare questo, il Naturopata utilizza la Filosofia naturopatica: una disciplina che si basa sulle scienze umane e sulle scienze naturali e che miscela la millenaria conoscenza dei trattamenti naturali con le attuali conoscenze nell'ambito salutistico e prende fondamento dai paradigmi del pensiero dell'antropologia fisica e culturale in prima istanza e di conseguenza dalla cultura delle scienze dell'uomo. Pertanto, la naturopatia può essere nel complesso identificata come la pratica generale delle cure della salute naturale; essa ricerca, individua e tratta la causa fondamentale del disagio, tratta l'intera persona usando un approccio individualizzato e insegna i principi di un sano stile di vita e della prevenzione sanitaria.

L'ambito di lavoro del naturopata risiede nella valutazione dello stato generale dell'individuo attraverso metodi naturali, igiene ed educazione in ambito personale, collettivo e ambientale.

Il naturopata considera elemento fondamentale per la sua attività la piena responsabilità, consapevolezza e partecipazione del cliente.

Il settore professionale descritto comprende diverse specializzazioni, che sono legate ai diversi tipi di valutazione (iridologia, riflessologie e strumenti bio-elettronici etc) e di trattamento fisico (fitoterapia, riflessologie, stile alimentare etc), energetico (rimedi floreali, complessi omeopatici, tecniche di risonanza, tecniche di trattamento manuale energetico, filosofia delle medicine energetiche etc) psico-emotivo e spirituale (tecniche di meditazione, rilassamento, respirazione e visualizzazione etc).

Il programma di formazione post scuola secondaria di secondo grado è costituito da un minimo di 1500 ore, di cui non meno di 400 di tirocinio pratico.

I requisiti che definiscono l'adeguata qualifica professionale del naturopata sono le competenze e le abilità acquisite nei corsi di formazione e di tirocinio sommate alla pratica effettiva con le persone. Il naturopata deve possedere, per cultura, preparazione ed esperienza, le competenze, le abilità e le conoscenze negli ambiti seguenti: Fisica e Biofisica, Chimica e Biochimica, Biologia, Embriologia, Anatomia, Fisiologia, Alterazioni funzionali umane, Farmacodinamica dei principi attivi naturali, Elementi di Psicologia generale e della relazione, Antropologia fisica e culturale, Scienze dell'uomo, oltre che le conoscenze specialistiche già elencate.

Il Naturopata ha il dovere dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze. E' possibile accedere a corsi organizzati dall'associazione di categoria o dalle scuole di formazione da questa consigliate.

La norma di riferimento per i Naturopati è la UNI 11491, in materia di "Attività professionali non regolamentate", che descrive la modalità di formazione e i requisiti di conoscenze, abilità e competenze per il professionista. Esiste una certificazione di parte terza, organizzata sia da FAC (Federazione delle Associazioni per le Certificazioni) che da "AJA Registrars Europe", entrambe accreditate da ACCREDIA, che certifica la conformità della professionalità del Naturopata alla Norma UNI.

La professione di Naturopata è generalmente svolta presso studi professionali, con P. Iva o presso società.

L'associazione di categoria di riferimento in Italia per questa professione è "Naturaliter – Accademia di scienze mediche e naturopatiche", fondata nel 2001, è presente nel panorama italiano della naturopatia attraverso l'opera dei suoi soci ed in particolare con un'ampia attività divulgativa e formativa (convegni, seminari, corsi di specializzazione, incontri, tavole rotonde, articoli di stampa, pubblicazioni). Si è assunta l'impegno di elevare il livello qualitativo della preparazione professionale del naturopata e di lavorare per il riconoscimento istituzionale.

### **4.3 L'INVESTIGATORE PRIVATO**

L'Investigatore Privato raccoglie prove ed elabora dati utili nel contesto di un procedimento penale o civile, la sua attività infatti può essere solo "formale" perché può ricevere solo un mandato utile a far valere la tutela di un diritto in sede giudiziaria.

Questa figura professionale svolge la attività seguendo le normative impartite dal T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) e dal D.M. 269/2010, nel rispetto del Codice Penale e Procedura

Penale oltre alla normativa che regola la Privacy.

L'11 novembre 2008 è stato varato il codice deontologico privacy per avvocati e investigatori privati. Le garanzie individuate dalle associazioni di categoria, hanno ricevuto l'ok del Garante. Il codice fissa nuove regole di condotta e le tutele per il trattamento dei dati personali dei clienti da parte di avvocati e investigatori privati, dalla fase propedeutica l'instaurazione di un giudizio fino alla fase successiva alla sua definizione. Semplificazione degli adempimenti e tutele effettive per i clienti sono i punti cardine del codice.

Gli investigatori, da parte loro, non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Le investigazioni sono lecite solo se l'incarico è conferito per iscritto da un difensore o da un altro soggetto. L'incarico ricevuto va eseguito personalmente: ci si può avvalere di altri investigatori privati se nominati all'atto del conferimento oppure successivamente purché tale possibilità sia stata prevista. Conclusa l'attività investigativa, e comunicati i risultati al difensore o a chi ha conferito l'incarico, i dati raccolti devono essere cancellati. L'archivio deve essere periodicamente controllato e contenere solo informazioni pertinenti ed indispensabili.

Il rispetto del codice costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali.

L'Investigatore Privato, effettua indagini anche con servizi di osservazioni e raccoglie prove necessarie a far tutelare un diritto in sede giudiziaria. Le sue relazioni con i relativi allegati comprese le foto e quant'altro acquisito, sono parte integrante dei procedimenti giudiziari per i quali ha ricevuto il mandato. I clienti possono essere persone fisiche, aziende, professionisti ed avvocati.

Non esistono particolari specializzazioni ma l'azione investigativa si sviluppa su SEI macro aree di attività:

1. in ambito privato,
2. in ambito aziendale,
3. in ambito commerciale,
4. in ambito assicurativo,
5. difensiva,
6. previste da leggi speciali o decreti ministeriali

Il DM 269 del 2010 stabilisce un regolamento per la Vigilanza Privata che si attiene a specifiche richieste e indicazioni date della Commissione Europea.

L'investigatore privato titolare di istituto, in base all'art. 4, co.2, lett.A D.M. 269/2010, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree: Giurisprudenza, Psicologia a Indirizzo Forense, Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell'Investigazione, Economia, ovvero corsi di laurea equiparati.

b) aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un investigatore

privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;

c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate, ovvero aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

Deve partecipare a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate.

Ad oggi non esiste una Norma UNI e neppure meccanismi di Certificazione per questa professione.

Questa professione generalmente viene svolta attraverso la forma giuridica della partita IVA ed iscrizione alla Camera di Commercio "purtroppo" nella tabella dei Commercianti, ignorando l'intellettualità dell'attività.

La CON.IPI (Confederazione Nazionale Investigatori privati Italiani) è una libera associazione professionale, volta a tutelare gli interessi della categoria degli investigatori privati italiani, comunitari ed esteri autorizzati e o abilitati, è apolitica ed apartitica.

Ha lo scopo di promuovere con qualsiasi iniziativa, l'immagine, la professionalità, il prestigio e la rappresentatività della categoria professionale degli investigatori privati e degli aspiranti tali, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione professionali, seminari, master e convegni, la formazione di gruppi di studio e di ricerca. L'Associazione svolge anche attività editoriale come attività di pubblicazione di riviste o atti di convegni e seminari di studio delle ricerche compiute.

La CON.IPI non persegue fini di lucro e, per le attività sociali trae sostentamento dalle quote di iscrizione, dalle spontanee donazioni degli enti e dei cittadini e dalle attività di patrocinio da parte di enti pubblici e privati. In occasione di incontri e corsi di formazione professionale, può essere richiesto ai partecipanti un contributo spese.

#### **4.4 IL COUNSELOR**

Il counselor è il professionista della relazione umana, che mediante ascolto, sostegno ed orientamento migliora le relazioni interpersonali (la relazione di ogni persona con se stessa), ed extra-personali (le relazioni nella coppia, nella famiglia, nei gruppi, nelle formazioni sociali e nelle istituzioni).

Il significato etimologico della parola counselor deriva dal latino "consulo-ere", traducibile in "consolare, confortare, venire in aiuto" - "cum": con, insieme, e "solere", alzare, sollevare, sia propriamente come atto, che nell'accezione di aiuto a sollevarsi.

Il counselor sa entrare in relazione di affinità con il cliente comprendendolo e sostenendolo affinché dal cliente possano emergere le risorse che gli permettano di migliorare le sue relazioni o di prevenire probabili problematiche relazionali.

L'intervento del counselor si configura come una relazione all'interno della quale il cliente è agevolato dal counselor ad esplorare, comprendere, esperire le proprie risorse ed ampliare nuove acquisizioni, favorendo nella persona un migliore contatto con se stessa, facilitando una maggiore comprensione dei vissuti, delle sensazioni, delle emozioni, dei sentimenti, dei pensieri e delle aspettative, riferibili a precisi contesti e situazioni di vita.

Il counseling si configura anche come professione ancillare o specializzazione professionale, in questo senso molti professionisti in vari ambiti si formano anche come counselor per dare un valore aggiunto alla propria attività divenendo più abili nel riconoscere i bisogni della propria clientela, migliorando la propria capacità di costruire relazioni positive con i dipendenti, con i colleghi, con i clienti, potenziando la loro capacità di adattare il proprio linguaggio (verbale e non) per intervenire nei più vari contesti.

La formazione in counseling è triennale, svolta prevalentemente da scuole private e per piccoli gruppi di persone; è rivolta prevalentemente ad adulti che abbiano come minimo un diploma e che siano umanamente orientati all'aiuto degli altri. La formazione è sia teorica che esperienziale e prevede la necessità di utilizzare gli strumenti del counseling relazionale per sviluppare il proprio ambito relazionale.

Le competenze principali sono: accogliere il cliente, comprendere la sua richiesta, costruire con lui una relazione che sia per entrambi di apertura e crescita relazionale, saper esplicitare con trasparenza i bisogni emersi e le possibilità di miglioramento, saper promuovere l'emersione delle risorse nel cliente ed infine sapersi distaccare.

La formazione continua è promossa dalle stesse associazioni di categoria, o anche promuovere alcune formazioni di alto livello delle scuole di formazione in counseling o altri eventi di altre associazioni ritenuti formativi.

La principale necessità della professione è quella di individuare chiaramente i propri confini professionali sia per riconoscersi in un'identità ben definita, ma soprattutto per la tutela del cliente finale. Per far questo abbiamo attivato il tavolo di lavoro GL07 presso UNI, con una larghissima partecipazione di stakeholder, con i quali si è approvata la prima stesura della bozza di norma.

I counselor svolgono la professione prevalentemente come liberi professionisti o in forme associative.

L'associazione counselor professionisti ([www.asscouns.it](http://www.asscouns.it)), è da sempre in prima linea per la definizione degli standard di qualità della professione, ha l'obiettivo di promuovere il counseling nel senso dello sviluppo dell'umano, supporta la ricerca teorica della nuova scienza relazionale che sta alla base del counseling relazionale. E' stata la prima associazione di counselor a promuovere la certificazione di qualità di terza parte per i propri associati ed a costituire la rivista "Il Professionista della Relazione Umana" per i counselor ed i loro clienti.

## 4.5 L'EDUCATORE DEL GESTO GRAFICO

L'educatore del gesto grafico è una figura professionale emergente, che opera prevalentemente in campo pedagogico-didattico. È il professionista che supporta, sostiene e integra i processi e i contenuti nell'apprendimento e consolidamento della scrittura, considerandola importante strumento di espressione, comunicazione e rappresentazione di sé.

Opera di concerto con la scuola, la famiglia e con tutti i professionisti pedagogici e clinici coinvolti nel favorire la crescita armonica della persona.

L'Educatore del gesto grafico individua le potenzialità grafo-dinamiche della persona e le supporta e le potenzia, progetta e gestisce i modelli e le strategie necessarie per garantire la corretta implementazione dell'apprendimento grafo-motorio e la reimpostazione di una scrittura disfunzionale.

Il percorso formativo per diventare Educatore del gesto grafico si basa su corsi specifici promossi da Enti, Associazioni e Università e dura un minimo di un anno scolastico/accademico con i seguenti contenuti:

- Elementi base di neurofisiologia del gesto grafico
- Conoscenza dell'evoluzione del gesto grafico dallo scarabocchio al disegno, alla scrittura
- Conoscenza base degli elementi del processo di lateralizzazione e del mancinismo
- Conoscenza delle relazioni del bambino e dell'adolescente con la scuola e la famiglia
- Teorie e tecniche di educazione del gesto grafico
- Conoscenza di didattica del gesto grafico: individuazione e applicazione di strategie finalizzate all'insegnamento della scrittura.
- Conoscenza base di psicomotricità legata al gesto grafico.
- Conoscenza base di psicopedagogia
- Conoscenza delle tecniche di valutazione grafometrica
- Conoscenza delle modalità di recupero del gesto grafico disfunzionale

Le competenze necessarie per svolgere questa professione sono:

- Esercizio di professionalità e cortesia nel rapporto con il cliente
- Essere chiari nell'illustrare al cliente l'informativa sulla normativa di riferimento pertinente
- Essere in empatia con il soggetto in difficoltà
- Gestire in modo autonomo e responsabile l'attività del progetto
- Individuare soluzioni logiche e sostenibili in linea con il progetto educativo personalizzato
- Comprendere quando è opportuno rivolgersi al professionista sanitario esperto in DSA e mantenere il contatto
- Mantenere i rapporti con la famiglia e la scuola in modo appropriato
- Essere creativo e flessibile durante il percorso
- Fare un uso appropriato degli strumenti di pertinenza

La formazione continua è d'obbligo per svolgere questa professione e si effettua generalmente o attraverso le proposte dell'Ente/Associazione a cui il socio appartiene, pubblicizzate sul sito o via mail, oppure attraverso proposte di interesse specifico del professionista.

E' stata presentata all'UNI dall'Associazione Europea Disgrafie la richiesta di normazione per la professione Educatore del gesto grafico. Completata la fase preliminare, recentemente si è costituito il gruppo di lavoro UNI/CT 006/GL 21 per l'elaborazione del progetto di norma.

La professione viene generalmente svolta sotto la forma giuridica di p. IVA o di studio professionale associato.

A.E.D. – Associazione Europea Disgrafie è un’associazione di riferimento sia per la formazione dell’educatore del gesto grafico sia per i bambini e i ragazzi con difficoltà di scrittura. E’ riconosciuta dal MIUR secondo la Direttiva 170/2016 come Ente formatore per il personale docente a cui l’associazione rivolge specifici corsi di aggiornamento.

## 4.6 IL WEDDING PLANNER

L’espressione inglese wedding planner, in italiano organizzatore di matrimoni, si riferisce ad un’attività piuttosto diffusa negli Stati Uniti d’America e in altre nazioni occidentali. Il wedding planner è un professionista che presta alle coppie in procinto di sposarsi, o a chi per loro, una consulenza rispetto all’organizzazione del matrimonio, cioè le supporta e accompagna nell’individuazione, nella scelta e nella formalizzazione dei contratti con i fornitori di servizi necessari alla riuscita dell’evento, pianificando e coordinando lo stato di consegne e di avanzamento lavori nella fase precedente e durante l’evento stesso.

Campo d’azione. Il matrimonio italiano è un istituto giuridico o religioso con cui si sancisce l’unione di due persone. Questa unione rappresenta un importante passaggio nella vita dei due coniugi poiché segna il cambiamento di un individuo da uno status sociale, religioso, culturale, ad un altro. Ed è quindi usanza festeggiare questo importante momento con un evento che solitamente segue l’atto/rito civile e/o religioso. L’evento matrimonio prevede quindi la collaborazione di diversi fornitori di servizi tra cui l’ambientazione per il ricevimento nuziale, il convivio, gli addobbi floreali, servizi di noleggio di autovetture di rappresentanza, fotografi ecc. In relazione alla complessità dei problemi organizzativi, alla necessità di tempo che l’organizzazione di questo evento comporta e, generalmente, all’inesperienza dei futuri sposi, il ruolo del wedding planner è quindi principalmente quello di coordinare e gestire il team fornitori e di accompagnare la giornata del matrimonio come regista dell’evento, gestendo le varie situazioni e tempistiche, riducendone così eventuali rischi.

Specializzazioni: Oltre a questo ruolo essenzialmente commerciale e logistico, il wedding planner può acquisire anche quello di “direttore artistico” della cerimonia e del ricevimento, specializzandosi nella parte creativa del progetto. In questo caso in qualità di wedding designer.

Formazione: non vi è una formazione obbligatoria, tuttavia vi è una preparazione ed un livello culturale che sono necessari per svolgere in maniera professionale questo lavoro. Per questo in termini di formazione si identifica come importante un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o Laurea, preferibilmente in area sociale, come scienze della comunicazione o del turismo. E’ successivamente previsto un percorso formativo specifico dai seguenti contenuti: contrattualistica e burocrazia sociale; comunicazione e marketing, galateo del matrimonio, banqueting, flower design, image consulting, nozioni base sugli stili architettonici e sull’area geografica di competenza.

Quella del wedding planner è una professione che ha avuto negli ultimi anni nel territorio nazionale, una crescita esponenziale, sia per quanto riguarda la domanda sia per l’offerta. Questa crescita comporta una continua evoluzione dello standard qualitativo e delle competenze richieste, pertanto è consigliabile proseguire il percorso formativo con corsi o seminari di aggiornamento

professionale. Sono solitamente enti specializzati, quali le associazioni riferite alla categoria, a proporre tali aggiornamenti.

Non essendo, quella del wedding planner, una categoria regolamentata da qualifica professionale si è resa necessaria la costituzione di un tavolo tecnico, fondato da alcuni dei massimi esponenti del settore, e nel gennaio 2015 è stata presentata a UNI la domanda per la richiesta di Normazione alla categoria, attualmente in fase di elaborazione.

Circa il 60% dei wedding planners esercita come libero professionista, spesso anche in co-working, mentre oltre il 30% è titolare d'impresa. Sono attualmente pochissimi coloro che esercitano come lavoratori dipendenti.

A.W.P. Associazione Wedding Planners, costituita a Milano nel 2007, conferma oggi la propria presenza sul territorio nazionale ed estero quale Ente consolidato e competente del settore "wedding". Operando per la determinazione ed il riconoscimento di una categoria di professionisti, A.W.P. è un progetto destinato a chi è "imprenditore" nel settore eventi e matrimoni.

## 4.7 L'ARTI TERAPEUTA

Le Arti Terapie sono un insieme molto composito di metodiche finalizzate alla promozione umana che prevede l'uso sistematico delle tradizionali tecniche artistiche. Per questa ragione, il termine composto che le definisce comprende la parola "arti", per l'appunto al plurale.

Secondo il linguaggio di vertice utilizzato potremo quindi parlare di Arteterapia (linguaggio di vertice quello delle discipline plastico pittoriche), Danzamovimentoterapia (linguaggio di vertice quello coreutico) e poi Musicoterapia, Teatroterapia e Drammaterapia.

Le arti da sempre hanno rappresentato dei sistemi per esprimere e mediare conflitti, modulare emozioni, tramettere culture, linguaggi e valori. E allora le arti terapie in che cosa differiscono dai modi artistici tradizionali? È semplice, invece che mettere al primo posto la realizzazione di "un qualcosa" come un quadro, uno spettacolo teatrale o una sinfonia che resti come testimonianza del valore di chi li ha creati o messi in scena, nel caso delle arti terapie l'obiettivo non è il prodotto finale ma gli effetti che il percorso creativo possa avere su coloro i quali, grazie al ruolo non intrusivo e non classicamente didattico di un professionista adeguatamente formato in questo senso, hanno contribuito a realizzare quel qualcosa.

Alla elevata percentuale di centri (scuole, centri diurni, centri di accoglienza, comunità terapeutiche e così via) che utilizzano queste metodiche non corrisponde purtroppo un altrettanto capillare diffusione di professionisti che possano vantare una formazione a livelli dei parametri richiesti dalle associazioni professionali più serie del settore, come quelle affiliate a CNA Professioni:

APIART (Associazione Professionale Italiana degli Arteterapeuti), ARTE (Associazione Professionale Arti Terapie), FIM (Associazione Italiana Musicoterapeuti) ARTEA (Associazione Professionale Arte Terapeuti Antroposofi).

La situazione degli arti-terapeuti sta gradatamente migliorando anche grazie all'emanazione della Norma UNI dei Professionisti delle Arti Terapie e alla diffusione della pratica della certificazione

delle competenze, come previsto dalla legge 4/2013.

Questa Norma quindi rappresenta un evidente punto di riferimento del settore e rappresenta un polo d'interesse per i giovani professionisti.

## 4.8 IL CHINESIOLOGO

Il Chinesiologo è il professionista laureato in Scienze Motorie che si occupa del movimento umano razionale attivo e comunque finalizzato al miglioramento del benessere psicofisico della persona, anche in condizione di disabilità e/o all'ottenimento di un'adeguata preparazione atletica e sportiva.

I campi di applicazione e le potenzialità spaziano in vari settori:

- Educativo - educazione fisica nelle scuole, anche per diversamente abili
- Preventivo - ginnastica posturale, ginnastica per la terza età, etc..
- Formativo e/o conservativo - ginnastica per le patologie vertebrali adolescenziali etc..
- Ricreativo - ginnastica con musica, animazione, giochi, etc.
- Sportivo - preparazione ed ottimizzazione del gesto atletico, allenamento specifico, etc.
- Adattato e compensativo - recupero funzionale, algie, etc.

Per ginnastica si intende tutta una serie di movimenti codificati o non, il cui valore è intrinseco ed indiscusso. La sua esecuzione non può prescindere da una valutazione motoria eseguita da un professionista con competenze specifiche e dalla conseguente e successiva applicazione di percorsi che abbiano una base scientifica teorica e pratica.

La motricità coinvolge tutto l'individuo non solo il suo corpo o parte di esso, ma anche aspetti relazionali, cognitivi, comportamentali, biologici e funzionali etc. che non possono essere lasciati al caso, ma valutati e integrati nel percorso delle attività proposte.

Esistono ad oggi tre specializzazioni che si conseguono con diversi corsi di laurea:

1. individuazione e applicazione delle attività motorie che possano garantire il benessere psicofisico dell'individuo in qualsiasi condizione;
2. individuazione e applicazione di esercizi specifici da applicare nei diversi gesti tecnici dello sport;
3. management delle attività motorie e sportive.

La formazione è garantita da un percorso accademico che prevede una classe di laurea triennale in "Scienze delle attività motorie e sportive" e 3 classi di laurea magistrale:

1. Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate
2. Scienze e Tecniche dello Sport
3. Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie

La formazione continua è garantita per i soci UNC (Unione Nazionale Chinesiologi) che per statuto, ha stabilito che i suoi iscritti debbano seguire obbligatoriamente delle ore di aggiornamento annuali per poter mantenere l'iscrizione e per i professionisti certificati in conformità alla norma UNI 11475 che devono documentare le ore di aggiornamento annuali per mantenere la certificazione stessa.

La norma di riferimento per l'attività dei Chinesiologi è la UNI 11475 in materia di "Attività professionali non regolamentate - Figure professionali afferenti al campo delle scienze motorie (chinesiologi)".

Elaborata dalla commissione tecnica Attività professionali non regolamentate, la norma UNI 11475 rappresenta per il cliente la migliore garanzia dell'effettiva competenza del professionista e per l'operatore qualificato la possibilità di porsi sul mercato con l'indiscutibile riconoscimento delle proprie competenze.

Prevalentemente la professione viene svolta con partita IVA personale, ma negli ultimi tempi si stanno diffondendo anche nuove soluzioni come quella di studi professionali.

L'Unione Nazionale Chinesiologi (UNC) fu costituita nel 1962 è l'associazione professionale che raggruppa i laureati in Scienze Motorie e i diplomati degli Istituti Superiori di Educazione Fisica ed è l'associazione di categoria più rappresentativa del settore.

## **4.9 IL CLINICAL MONITOR**

L'iter che conduce all'autorizzazione all'AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) di un nuovo farmaco si sostanzia, nella sua fase più tardiva, nella Ricerca Clinica, dove nuovi trattamenti vengono sperimentati sull'uomo.

Il contesto operativo di riferimento a livello internazionale è rappresentato dalla GCP (Good Clinical Practice) o Buona Pratica Clinica, definita come uno standard a cui fare riferimento per la progettazione, la conduzione, l'esecuzione, il monitoraggio, la verifica, la registrazione, le analisi ed i rapporti relativi agli studi clinici, che garantisce che i dati ed i risultati riportati siano attendibili ed accurati, e che siano salvaguardati i diritti, l'integrità e la riservatezza dei soggetti partecipanti allo studio (Decreto Ministeriale 15 Luglio 1997, All.1, 1.24).

Le norme di Buona Pratica Clinica definiscono una sperimentazione clinica come ogni sperimentazione su soggetti umani intesa ad identificare o verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici di un prodotto/i in sperimentazione; e/o identificare ogni reazione avversa ad un prodotto/i in sperimentazione; e/o studiare l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo ed l'eliminazione di un prodotto/i in sperimentazione con l'obiettivo di valutarne sicurezza e/o efficacia (Decreto Ministeriale 15 Luglio 1997, All.1, 1.12).

Nel contesto operativo della sperimentazione clinica, gli operatori del monitoraggio clinico, Clinical Monitor, anche definiti come CRA (Clinical Research Assistant), esplicano la loro attività attraverso la supervisione dell'andamento di uno studio clinico (sinonimo di sperimentazione clinica) per garantire che questo venga effettuato, registrato e relazionato in osservanza del protocollo, delle Procedure Operative Standard (SOP), della GCP (Buona Pratica Clinica) e delle disposizioni normative applicabili (Decreto Ministeriale 15 Luglio 1997, All.1, 1.38).

Il Clinical Monitor può prestare la propria attività come dipendente (office based o home based) o consulente di Aziende farmaceutiche o di CRO (Contract Research Organization), società partner delle Aziende farmaceutiche da quest'ultime delegate per alcuni o tutti i compiti e le funzioni spettanti in materia di sperimentazione (Decreto Ministeriale 15 Luglio 1997, All.1, 5.2.1).

Solo se operante per le CRO, il Clinical Monitor deve ottemperare ai requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 15 novembre 2011 "Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali" (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2012):

- a) possesso del diploma di laurea in discipline sanitarie/scientifiche attinenti alle tematiche da svolgere;
- b) almeno 40 ore di formazione teorica effettuata nell'arco dei 12 mesi che precedono l'inizio delle attività di monitoraggio in relazione ai seguenti argomenti: metodologia e normativa della sperimentazione clinica; GCP; norme di Buona Pratica di Fabbricazione (GMP) con specifico riferimento al farmaco in sperimentazione farmacovigilanza; sistemi di qualità e assicurazione di qualità; compiti del monitor di cui al paragrafo 5.18 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997;
- c) almeno 20 giorni di attività di monitoraggio in affiancamento a monitor esperti effettuati nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'attività autonoma di monitoraggio.
- d) almeno 4 mesi di attività nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'attività autonoma di monitor, nei settori del controllo e/o della vigilanza sui medicinali e/o della sperimentazione clinica; in alternativa, ulteriori 40 giorni di attività di cui alla lettera c) effettuati nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'attività autonoma di monitoraggio; in alternativa conseguimento di master universitario post laurea o scuola di perfezionamento o equivalente corso post laurea universitario in sperimentazioni cliniche o in scienze regolatorie o in discipline equivalenti, nei 36 mesi precedenti l'inizio dell'attività autonoma di monitoraggio;
- e) formazione specifica sulla sperimentazione oggetto di monitoraggio.

Il Clinical Monitor, ai fini del mantenimento dei requisiti, deve seguire specifici aggiornamenti annuali di durata non inferiore a 30 ore (svolti da Società private o Enti pubblici) e svolgere attività autonoma di monitoraggio, con almeno 15 giorni in visite di monitoraggio in un anno.

Il 28 maggio 2015 è stata emanata la norma UNI per la professione dal titolo: Figure professionali operanti nel campo del monitoraggio delle sperimentazioni cliniche dei medicinali (Clinical Monitor): requisiti di conoscenza, abilità e competenza.

Assomonitor è l'unica associazione costituita in rappresentanza dei Clinical Monitor.

Nata nel 2008, sviluppa collaborazioni con gli altri attori della Sperimentazione Clinica, come Aziende Farmaceutiche, CROs (Contract Research Organizations), Università, ASL, Ospedali, Centri di Ricerca, Società Scientifiche, Autorità Regolatorie (Ministeri, Enti, Agenzie, etc), Organi di informazione e Associazioni Internazionali dei Clinical Monitor, nella sua veste di interlocutore qualificato, indipendente ed essenziale nelle procedure di controllo dei dati prodotti nell'esecuzione di sperimentazioni cliniche di nuovi prodotti per la salute (medicinali, diagnostici, device).

## 4.10 IL CUOCO

La fisionomia dell'operatore qualificato di cucina (il cuoco) è quella di un professionista del settore alimentare addetto alla manipolazione e trasformazione di alimenti. La sua attività è finalizzata nello specifico all'elaborazione e preparazione di pasti, realizzazione di ricette, menù e proposte culinarie. Il contesto nel quale tipicamente opera è all'interno di imprese ristorative di qualsiasi tipologia. Le attività prevalenti consistono nell'occuparsi delle tecniche di cottura, abbinamento e presentazione dei cibi, redazione delle linee e dei menù, ma anche gestione dell'approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle derrate alimentari, nonché responsabilità nella pulizia e sanificazione di attrezzature adibite alle lavorazioni.

Tradizionalmente l'accesso alla professione avveniva attraverso una scolarizzazione secondaria superiore, principalmente quella tecnico professionale degli Istituti Alberghieri statali o provinciali che, in precedenza, prevedevano anche l'abilitazione come "Addetto ai servizi di ristorazione" attraverso un esame di qualifica professionale al termine del primo triennio, con il quale effettivamente molti professionisti della vecchia generazione hanno intrapreso direttamente l'apprendistato o altri percorsi di inserimento all'interno dei rispettivi ambiti professionali.

Attualmente, con la nuova riforma dell'istruzione, l'iter formativo di un cuoco prevede un maggior grado d'istruzione attraverso il conseguimento del diploma statale obbligatorio negli istituti alberghieri e in seguito eventuali specializzazioni facoltative attraverso "corsi biennali di alta formazione" o "lauree triennali" attinenti al settore. L'abilitazione come "Addetto ai servizi di ristorazione" resta oggi a panaggio dei soli corsi riconosciuti a livello regionale e costituisce un'attestazione per l'avvio alla professione solo in ambito regionale.

Riguardo alla formazione, poiché la professione ha una vocazione eminentemente tecnico pratica, restano attuali percorsi alternativi da parte di molti addetti che provengono da altri ambiti professionali contigui o distanti o che possiedono titoli di istruzione differenti da quello rilasciato dalla Scuola Alberghiera.

La principale associazione dei cuochi è la Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.). Costituita nel 1978, ha ottenuto nel 2001 il riconoscimento giuridico come organismo di rappresentanza, sul territorio nazionale dei Cuochi e di coloro che si dedicano all'attività culinaria professionale, sostenendone lo sviluppo, la promozione e la formazione.

Al momento non esiste ancora una specifica norma tecnico specialistica UNI sulla professione del Cuoco. Dopo la richiesta formulata all'ente dalla F.I.C. e la fase dell'iter pre-normativo, è stato avviato il lavoro della commissione UNI per la stesura della stessa e il processo di redazione è in corso.

La forma giuridica dell'attività resta ancor oggi in larga misura quella del lavoro dipendente, questa casistica in molti casi non fa riferimento in modo diretto ai profili contrattuali riportati nel CCNL del turismo o nelle normative regionali che regolano il lavoro stagionale nel comparto ristorativo alberghiero.

Fra i professionisti si registra però una tendenza in costante aumento verso l'iniziativa privata, la piccola impresa o il lavoro autonomo. Tale tendenza, dalla quale consegue anche all'emergere di "nuovi profili professionali", deriva da un forte impulso alla differenziazione interna della

professione che deve via via rispondere a nuove esigenze di mercato, abitudini alimentari e socio-economiche. Gli esempi sarebbero molti: Il cuoco opera oggi, oltre che in molte tipologie di ristorazione commerciale, anche in società o industrie del settore alimentare come consulente, come tecnico adibito allo sviluppo e ricerca di prodotto o dimostratore di nuove tecnologie; può fornire prestazioni come docente di cucina, anche in strutture formative private, o esplorare specifici ambiti ristorativi non tradizionali come ad esempio le nuove tendenze al servizio "fast" o "light" dell'alta cucina o della banchettistica, o addirittura proporre prestazioni su richiesta come chef personale o a domicilio.

## 4.11 IL GIUDICE ARBITRO GIUDIZIARIO

Il Giudice Arbitro Giudiziario (GAG) è una figura professionale incaricata dello svolgimento di compiti di amministrazione giudiziaria in alternativa al giudice ordinario, a norma degli artt. 806–840 c.p.c, così come riformati dal d.lgs. n. 40/2006.

Il lavoro del Giudice Arbitro Giudiziario deve sempre essere affidato ad un professionista del diritto, profondo conoscitore della materia giuridica, che decide sulle controversie secondo le leggi dello Stato e con garanzie di competenza ed imparzialità in tutto e per tutto sovrapponibili a quelle del magistrato ordinario, oltre che nel rispetto dei medesimi principi etici e deontologici tipici di chi, per destinazione istituzionale, è preposto all'esercizio della funzione giudicante professionalmente. Non potrà, pertanto, essere definito "Giudice Arbitro Giudiziario" (GAG) colui che sia investito del potere arbitrale *una tantum* o in via occasionale.

Per quanto concerne la materia oggetto dell'attività del Giudice Arbitro Giudiziario, come previsto dalla normativa vigente, essa spazia nell'ambito dei diritti disponibili della persona, salvo espresso divieto di legge. Amplissimi, di conseguenza, sono i campi di applicazione in quanto riferibili alla massima parte delle relazioni tra i privati: dalle liti sul risarcimento dei danni alla gran parte dei rapporti commerciali, dalle successioni ereditarie alla materia condominiale, dalle controversie di lavoro alle controversie societarie, dalle controversie a cognizione ordinaria in materia di locazione di immobili urbani alle controversie in materia di locazione ai sensi della Legge 431/1998, fino alle controversie in materia di opere pubbliche.

L'istituto dell'arbitrato è previsto dal codice di procedura civile per i soggetti che scelgano liberamente di risolvere una controversia affidandosi ad un giudice diverso da quello ordinario operante nei tribunali dello Stato, rivolgendosi per l'appunto all'arbitro, e conseguendo una serie di vantaggi competitivi in termini di tempi tecnici, che sono incredibilmente ridotti non dovendosi rispettare tutti i meccanismi burocratici, nonché in termini di spese, che sono molto più contenute rispetto al procedimento ordinario essendo proporzionate al valore complessivo della causa. Il risultato combinato delle positività insite nel procedimento arbitrale porta ad una giustizia rapida, efficiente e di qualità indubbiamente superiore a quella statuale, come del resto è riscontrabile in tutte quelle realtà estere dove l'arbitrato si è diffuso da anni con esiti largamente apprezzabili.

Nonostante la convenienza del procedimento arbitrale sul piano economico e i progressi socialmente e politicamente rilevanti che esso consentirebbe al funzionamento della giustizia se opportunamente applicato, nel nostro ordinamento giuridico sussiste un vuoto legislativo sull'elemento centrale dell'arbitrato che è il soggetto chiamato ad esercitare il ruolo di giudice il quale - stando alla normativa vigente - per assurdo potrebbe non possedere alcuna cognizione in

materia di diritto, mancando un'apposita regolamentazione di legge sui requisiti tecnico-giuridici necessari per l'esercizio della funzione giudicante.

Questo specifico aspetto, nonché un innegabile pregiudizio culturale di fondo, sono ostativi per la diffusione dell'istituto dell'arbitrato. Agli Utenti, infatti, non sono dati elementi per distinguere un arbitro fortuito ed impreparato da quella che invece è un vera e propria una figura di riferimento ufficiale che garantisca ai consumatori (persone e/o imprese) un'adeguata preparazione, oltre che la sua reale capacità di gestire contraddittorio ed imparzialità in relazione al delicato compito del giudicare.

Ma, visto e considerato che il nostro Paese non ha ancora incoraggiato e valorizzato sufficientemente l'Arbitrato giudiziario, le iniziative volte ad promuoverlo vanno più sostenute, anche e soprattutto attraverso la proposizione di un ruolo prestigioso ed affidabile quale appunto quello del Giudice Arbitro Giudiziario.

E' da sottolineare come, ad oggi, il Ministero dell'Istruzione non preveda né corsi didattici di formazione professionale del Giudice Arbitro Giudiziario, né esami di abilitazione obbligatori. Ne deriva che, in linea teorica (e non solo), le parti che decidono di avvalersi del procedimento arbitrale potrebbero trovarsi nella condizione di designare come arbitro chiunque – pur privo di competenze – semplicemente ispiri loro fiducia, con la conseguenza di doversi poi sottoporre ad una decisione giudiziale che produce gli stessi effetti di una sentenza, senza però uguali certezze di preparazione giuridica ed imparzialità rispetto al giudicato di un tribunale ordinario. Non a caso, al momento la gran parte degli arbitri svolge ancora la propria attività secondariamente ad altre nei campi più disparati, alla stregua di un lavoretto qualsiasi con cui integrare le proprie entrate, sminuendo così l'importanza della funzione stessa del Giudice Arbitro.

In questo contesto si inserisce l'opera dell'ENAA, Associazione Nazionale professionale di rappresentanza **affiliata a CNA Professioni** - in qualità di Ente Nazionale di Qualificazione e Certificazione dei Giudici Arbitri Giudiziari - con il riconoscimento dello Stato ai sensi degli artt. 14 c.c. e seguenti dal 2014 come unico Organismo Confederale Nazionale di Qualificazione professionale dei Giudici Arbitri Giudiziari e degli enti costituiti per l'applicazione e la divulgazione dell'arbitrato, oltre che per tutti gli enti costituiti che rilasciano qualificazioni professionali ed effettuano attività di ispezione in materia di arbitrato. Tra le primarie finalità perseguite dall'associazione ci sono: a) la produzione e l'aggiornamento di uno schema di riferimento ufficiale (FORMAT) che individui proprio un complesso di elementi tipizzanti relativamente alla professione del *Giudice Arbitro Giudiziario* con la definizione di ruoli, competenze, regole deontologiche; b) l'organizzazione di appositi Corsi di Alta Formazione in diritto privato, diritto civile, diritto commerciale e diritto processuale civile in convenzione con l'Università Telematica Pegaso; c) un esame finale per la Qualificazione del *Giudice Arbitro Giudiziario* quale "professionista" del procedimento arbitrale

## 4.12 L'EDUCATORE E L'ISTRUTTORE CINOFILO

L'educatore cinofilo è un intermediario della relazione fra uomo e cane; un professionista in grado di aiutare i proprietari a gestire in modo etologicamente adeguato il rapporto con il cane per garantire il suo benessere e per impostare una relazione affettiva che permetta ad entrambi di vivere insieme, nel contesto familiare e sociale, con reciproca gratificazione e tranquillità. E' un facilitatore della relazione e della comunicazione inter-specifica, consapevole dei diritti animali

e portatore di una cultura cinofila che vede l'animale come una grande risorsa di valore e di conoscenza per l'essere umano.

Gli ambiti d'intervento dell'educatore sono: le famiglie, i canili, le scuole. In famiglia il suo ruolo accompagna tutto il processo di adozione dalla scelta della tipologia di cane più adatto allo stile di vita e alla composizione della famiglia (sia che venga da un canile sia che sia preso da un allevamento); all'inserimento del cane nel nuovo ambiente; all'educazione delle persone e del cane alla convivenza nel contesto familiare e sociale su basi etologiche e seguendo principi di bioetica. Nei canili si occupa della valutazione del cane, della sua educazione al fine di facilitare l'adozione. Nelle scuole propone programmi di educazione zoo-antropologica sulla relazione uomo-cane, sull'etologia del cane e sull'approccio sicuro al cane da parte dei bambini.

L'istruttore cinofilo è quella figura professionale che pur occupandosi anche di educazione è in grado di addestrare (nel senso di "rendere destro"/ rendere abile) il cane a svolgere un preciso lavoro o una data performance sportiva con un elevato grado di efficienza in un dato contesto. Non solo, l'istruttore cinofilo, nei casi in cui sorgano gravi difficoltà di relazione e di gestione del cane, è in grado di intervenire opportunamente per rieducare il cane o coadiuvare alla sua riabilitazione quando una patologia comportamentale sia stata diagnosticata da un medico veterinario comportamentalista.

Gli ambiti operativi dell'istruttore cinofilo sono: la famiglia, il canile, le strutture socio-sanitarie, i corpi delle forze armate, la protezione civile, lo sport.

In famiglia introduce il binomio alle attività sportive cinofile o si occupa di programmi di intervento per cani con patologie comportamentali in collaborazione con il medico veterinario comportamentalista. Nei canili l'istruttore viene coinvolto nella valutazione di cani con problematiche comportamentali e negli eventuali programmi di riabilitazione. Se si occupa di pet therapy svolge attività sia di formazione di binomi uomo-cane specializzati negli interventi di attività assistite o le svolge direttamente con il proprio collega canino nelle diverse realtà socio-sanitarie che ne richiedano l'intervento. Sempre per quanto riguarda questo settore sono ormai molti gli ambiti in cui i cani vengono impiegati per l'individuazione di vari tipi di tumori, la rilevazione delle variazioni della glicemia nei diabetici e delle crisi epilettiche per chi soffre di questa patologia in maniera grave; ricordiamo poi i cani vengono addestrati per attività di servizio a persone con disabilità (ciechi, sordi, con difficoltà motorie). Nella protezione civile gli istruttori operano personalmente con il proprio collega canino nelle attività di ricerca dispersi (montagna, valanghe, terremoti), recupero di persone in mare (cani da salvataggio), ecc. Nei vari corpi delle forze armate i cani sono da sempre impiegati per attività di patrolling e rilevazione sostanze ed esplosivi.

Il professionista, educatore o istruttore che sia, fa riferimento a metodologie basate sulle scoperte scientifiche nei campi dell'etologia, delle scienze cognitive e le neuroscienze, della zooantropologia, psicologia dell'attaccamento e delle relazioni affettive, utilizzando le più avanzate tecniche di training e di coaching e nel rispetto dei principi di bioetica animale.

Entrambi i profili professionali che devono seguire una formazione teorico-pratica multidisciplinare; oltre a conoscenze scientifiche aggiornate i professionisti devono sviluppare abilità e competenze nella relazione con i cani e le persone; possedere competenze nella comunicazione, progettazione e programmazione delle attività e dei percorsi educativi e performativi. Ovvero devono fare un

percorso formativo di una certa complessità che non può avere una durata inferiore alle 200 ore per l'educatore e alle 400 per l'istruttore.

Di fatto, accanto a Master di Primo livello tenuti presso le Università di Pisa e Parma e a scuole private ormai rinomate per serietà e correttezza, vengono proposti corsi di formazione di breve se non brevissima durata che rilasciano diplomi come Educatore o Istruttore Cinofilo. Per quanto riguarda la formazione permanente o continua è demandata alla buona volontà e agli interessi del singolo, salvo che per i professionisti iscritti alle Associazioni di Categoria che sono tenuti per statuto a frequentare un minimo di 24 ore di formazione annua per rimanere all'interno dell'associazione.

In Italia si contano attualmente circa 5000 fra educatori ed istruttori cinofili di cui circa un quinto è iscritto ad una associazione di categoria significando con ciò il fatto di svolgere questa attività ad un livello professionale e potendo fornire un minimo di garanzie al consumatore. A fronte di ciò esiste una quantità di persone che svolge quest'attività in modo dilettantistico e saltuario. Questo comporta una presenza sul territorio di figure che con differenti livelli di conoscenza e di competenza svolgono un'attività che ha delle caratteristiche di complessità notevoli sia per il coinvolgimento di famiglie che per la possibilità sempre presente che il cane familiare costituisce comunque un potenziale pericolo. Se non correttamente gestito l'animale può presentare comportamenti aggressivi. Una valutazione errata di una situazione, una scelta educativa basata su assunzioni scientificamente smentite (teoria del capobranco) e sull'ignoranza dell'etogramma del *canis lupus familiaris* possono avere conseguenze negative sia per l'animale che per la famiglia.

La professionalità, la formazione iniziale e successiva, la correttezza del singolo sono ancora l'unica garanzia per il consumatore.

Chi opera professionalmente sceglie di costituire un'associazione sportiva dilettantistica e/o culturale con il relativo inquadramento fiscale. La partita IVA è la soluzione scelta da chi lavora full time nel settore e quindi è un professionista affermato, in grado di sostenere i costi di tale inquadramento, e che svolge l'attività sia presso una sede definita sia a domicilio del cliente o presso strutture di terzi.

Le associazioni di settore in Italia sono essenzialmente due APNEC e AIECI. Entrambe si occupano di rappresentare i professionisti del settore.

Allo stato attuale non esiste una norma nazionale per l'inquadramento della professione, esiste solamente un accordo a livello europeo sui requisiti minimi rispetto a conoscenze, abilità, competenze per i professionisti del settore: CEN/CWA 16979 - 2016. Nel luglio del 2016 AIECI ha avanzato la richiesta presso UNI di apertura di un tavolo tecnico pre-normativo che al momento è bloccato per una procedura di stand still.

L'associazione Istruttori Educatori Cinofili Italiani – AIECI - nasce il 4 febbraio 2007 al termine del primo Master in Istruzione Cinofila della Facoltà di Medicina Veterinaria della Università di Pisa. In un panorama di settore ancora estremamente frammentato, il riconoscimento del ruolo professionale dell'Educatore e Istruttore Cinofilo è l'obiettivo perseguito da AIECI fin dalla sua fondazione attraverso azioni di garanzia e valorizzazione professionale. AIECI sostiene anche un aggiornamento continuo qualificato promuovendo la diffusione della ricerca scientifica attraverso un proprio bollettino sociale, corsi per i soci, e la collaborazione con Etovet, gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa.

## 4.13 IL PROFESSIONISTA DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ

Il ruolo del Manager dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità è quello di gestire quotidianamente – dal punto di vista operativo – i vari complessi aziendali e i beni immobili oggetto di procedimenti di sequestro e confisca per criminalità.

Attraverso il suo ruolo costituisce quindi il ponte fra l'Amministrazione Giudiziaria (composta dal Giudice Delegato G.D. e l'Amministratore Giudiziario A.G.) e il bene.

Va sottolineato che l'attività principale è relativa alla gestione di complessi aziendali. Va precisato che il numero di aziende liquidate al 31 dicembre 2016 (Fonte Open Regio ANBSC) è il 93% delle aziende entrate nel procedimento di prevenzione (Codice Antimafia) solo il rimanente 7% è stato affittato, venduto o ceduto gratuitamente.

Quindi il ruolo del Manager è particolarmente importante nelle attività a supporto della continuità delle aziende, con la relativa salvaguardia occupazionale.

Le attività che svolge un Manager Qualificato nei Beni sequestrati e confiscati alla criminalità sono:

- Operare per l'identificazione della destinazione e assegnazione dei beni immobili sequestrati e confiscati, anche con particolare attenzione allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e alle ricadute occupazionali.
- Effettuare l'analisi delle aziende sequestrate/confiscate dal punto di vista della loro sostenibilità produttiva, commerciale, economico-finanziaria, organizzativa e del potenziale innovativo per finalizzare la formulazione di proposte di miglioramento e razionalizzazione delle gestioni aziendali e dei rapporti inter-societari.
- Gestire le risorse umane e si porsi come riferimento interno per le varie tematiche con un approccio operativo e di problem solving.
- Gestire e/o supportare la relazione con gli Istituti Bancari al fine di ottenere finanziamenti, fidejussioni e coperture, che permettano lo sviluppo delle attività produttive, commerciali, tecniche e di sviluppo.
- Sviluppare piani industriali finalizzati a valutare i possibili rilanci dell'attività di impresa la sussistenza di condizioni di autonomia gestionale e finanziaria.
- Effettuare studi e ricerche, organizzare convegni, eventi e seminari, condurre attività formative sui temi della gestione di azienda, delle start up, della internazionalizzazione, della legalità.
- Collaborare con le Istituzioni pubbliche e private, le Università, gli Enti di Formazione per la elaborazione di programmi e progetti di formazione a livello locale, nazionale e internazionale.

Il Manager Qualificato segue un percorso di formazione continua (richiesto dalla Legge 4/2013 delle professioni non ordinistiche). A titolo di esempio i temi affrontati sono legati al Nuovo Codice del Terzo Settore, Nuovo Codice Appalti, Aggiornamenti Normativi (Codice Antimafia).

Ad oggi non esiste una norma che regola la professione. Non è previsto alcun percorso didattico per la formazione professionale del Manager dei beni sequestrati e confiscati alla

criminalità, né esiste un esame di abilitazione obbligatorio.

Presupposto a questa professione è la lunga esperienza che il Manager deve aver precedentemente acquisito nella gestione delle aziende; a questa occorre affiancare uno specifico percorso di arricchimento delle tematiche legislative, e di contesto sul fenomeno e sulla “cultura” mafiosa.

Si rileva che, allo stato attuale, la gran parte delle attività manageriali sono condotte da Commercialisti e da Avvocati iscritti all’albo degli Amministratori Giudiziari che, molto spesso senza le adeguate competenze e reali esperienze manageriali, considerano questa attività a margine e non dedicano il necessario tempo alla gestione delle aziende.

A questo proposito, alla luce delle esperienze maturate, l’Associazione Manager White List ha avanzato proposte di modifica e integrazione al Codice Antimafia (Decreto legislativo, 06/09/2011 n° 159, G.U. 28/09/2011) approvato alla Camera dei Deputati a novembre 2015 e ancora in discussione al Senato.

L’attività è svolta tramite un contratto diretto con il Professionista nelle varie forme previste.

L’associazione professionale di riferimento è l’Associazione Manager WhiteList. Questa è inserita nell’albo del Ministero dello Sviluppo Economico fra le professioni non ordinistiche (Legge 4/2013) e, come tale, ha la necessità di seguire un programma di formazione continua. A tale proposito ha costituito un Comitato di Qualificazione e Formazione composto da membri, professionisti autorevoli nel campo tecnico scientifico. La Commissione è dedicata alla formazione permanente degli associati, alla gestione del sistema di attestazione e alla definizione dei criteri per la Qualificazione.

I Manager Qualificati sono inseriti in chiaro sul sito della Associazione ([www.managerwhitelist.org](http://www.managerwhitelist.org)) in modo che Enti esterni possano attingere in base alle esigenze specifiche.

L’Associazione Manager WhiteList (MWL) ha le sue radici nel progetto: “La valorizzazione delle competenze dei Dirigenti Industriali di Milano nella gestione delle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità.”

L’ALDAI (Associazione Lombarda Dirigenti Aziende Industriali) ha lanciato una manifestazione di interesse tra i propri associati e dopo un attento processo di selezione, che ha previsto anche la valutazione dei profili soggettivi fino alla terza generazione, sono stati individuati 60 dirigenti industriali.

Da questo progetto è nata l’Associazione Manager WhiteList per dare seguito e continuità ad una iniziativa dedicata al bene sociale per restituire al mercato e alla collettività le attività economiche sequestrate e confiscate alla criminalità.

Queste attività infatti, troppo spesso, finiscono col perdersi, creando un sentimento di sfiducia nel difficilissimo ed efficace lavoro della Magistratura.

Lavoro che riteniamo meriti l’impegno di persone di alto profilo, esperte e professionalmente solide, con forte spirito etico e tensione al sociale, che siano disposte a mettere in campo il loro impegno lavorativo nella valutazione e nella gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità.

## 4.14 IL PATROCINATORE STRAGIUDIZIALE

Il "Patrocinatore Stragiudiziale" è un libero professionista che fornisce servizi di consulenza legale, assistenza tecnica, e patrocinio stragiudiziale in favore di imprese, famiglie, consumatori e utenti, che abbiano subito danni, e che intendano conseguire il giusto risarcimento.

L'ambito di operatività dei "patrocinatori stragiudiziali" è principalmente correlato all'assistenza e consulenza nei danni conseguenti alla circolazione stradale di veicoli, ma si estende anche alla tutela risarcitoria degli infortuni sul lavoro, della malasanità, e comunque di ogni altro evento di danno.

Questa professione, già liberamente esercitata dalla seconda metà degli anni '60 (soprattutto in Veneto ed Emilia Romagna) con licenza amministrativa rilasciata dalle Questure competenti per territorio, ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (che prevedeva un generico inquadramento quale "Agenzia d'Affari"), ha trovato il suo definitivo e specifico inquadramento con l'approvazione nel 2013 della NORMA UNI 11477, che ne ha delineato il profilo professionale, stabilendone l'ambito operativo, ed i requisiti di abilità, conoscenza e competenza, oltre all'obbligo della formazione continua (che si realizza con la partecipazione a corsi, convegni e seminari accreditati).

L'entrata in vigore della Legge n. 4 del 14 Gennaio 2013 (in materia di professioni non organizzate in Ordini e Collegi) ha attribuito alla professione un nuovo e definitivo inquadramento giuridico, consentendone lo svolgimento sia in forma individuale, che in forma di società (di persone, di capitali, e cooperativa).

Gli elementi che maggiormente hanno contribuito al successo di questa professione, risiedono da un lato nella conoscenza approfondita che i patrocinatori in possesso della citata Certificazione di conformità possono vantare sulle specifiche materie oggetto del proprio circoscritto ambito operativo (materie giuridiche in punto di responsabilità civile e penale, medicina legale, tecniche peritali di estimo e meccanica dei sinistri) e dall'altro nelle modalità innovative con cui vengono concordati i compensi e gli onorari professionali, che sono pagati dalla clientela solo al termine dell'incarico, e :

- solo all'esito favorevole della pratica, senza anticipi e senza fondi spese
- in misura percentuale all'esito stesso, secondo specifici accordi scritti

La certezza per il cliente-utente-consumatore che il compenso per l'attività professionale svolta sarà proporzionato al risultato conseguito, senza "minimi di legge" di sorta, costituisce una novità assolutamente innovativa nel panorama delle professioni intellettuali, decisamente apprezzata dalla clientela, che ne percepisce il contenuto di trasparenza e correttezza.

La riforma della Direttiva "qualifiche" che il Consiglio Europeo delle Professioni Liberali (C.E.P.L.I.S.) ha elaborato a livello Comunitario, con l'introduzione della tessera professionale europea (che consentirà al possessore di circolare liberamente in Europa grazie ad una procedura di riconoscimento più breve), così come il decreto concorrenza presentato dall'attuale Governo in carica (già all'esame delle Commissioni Parlamentari), dovrebbero consentire in un futuro ormai non più lontano, la realizzazione della più libera e trasparente competizione fra professionisti nel mercato dei servizi, come peraltro già accade da decenni nei paesi occidentali più evoluti.

L'A.N.E.I.S. – Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale, costituita con Atto Notarile in data 8 Maggio 1991, è la più rappresentativa Associazione Professionale di “patrocinatori stragiudiziali” presente sul territorio nazionale, avendo poco meno di 900 iscritti provenienti da tutte le regioni d’Italia, e riunisce i liberi professionisti che svolgono (anche in forma di studio professionale associato o di società di persone e/o di capitali) l’attività di “Patrocinatore Stragiudiziale”.

L'A.N.E.I.S. ha ottenuto, con decreto del Ministro della Giustizia 5 Dicembre 2013, l’iscrizione nell’Elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate, in conformità con la Direttiva Comunitaria n. 2005/36/CE (cosiddetta Direttiva “qualifiche”) e del successivo Decreto Legislativo di attuazione 9 Novembre 2017 n. 206.

## 4.15 IL TRIBUTARISTA

Il tributarista offre servizi in campo fiscale, tributario e societario con funzioni che possono spaziare dalla tenuta delle scritture contabili alla consulenza fiscale, aziendale e societaria comprendente ogni altra operazione in campo fiscale-tributario per la quale non esiste una specifica riserva di legge. L’attività di consulenza tributaria è rivolta a: imprese, privati, enti pubblici o privati.

In Italia l’attività di consulenza tributaria è libera e quindi non riservata agli iscritti in albi, ruoli o elenchi.

Il tributarista ha un’ampia cultura manageriale e legislativa. In particolare, in ambito economico aziendale, possiede conoscenze relative a: ragioneria e gestione d’impresa. In ambito giuridico, oltre al diritto tributario conosce il diritto commerciale, comunitario e industriale, nonché il diritto del lavoro e sindacale. Sa raccogliere le informazioni sulle normative e gestire il processo di stipulazione dei contratti, le compravendite e i contenziosi. Lo caratterizzano le capacità di analisi e l’accuratezza. E’ necessaria una adeguata esperienza maturata nel settore tributario e la disponibilità all’aggiornamento continuo nel settore legislativo di riferimento.

I tributaristi possono, secondo la vigente normativa ed in possesso dei requisiti previsti: depositare i bilanci di esercizio presso il Registro delle Imprese; assistere e rappresentare i contribuenti presso le Commissioni Tributarie e la Pubblica Amministrazione; compilare e inviare telematicamente le dichiarazioni fiscali; apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi; asseverare le dichiarazioni ai fini degli studi di settore; compilare i modelli 730; compilare le dichiarazioni di successione; effettuare perizie su mandato pubblico e privato; inviare telematicamente pratiche COMUNICA presso le Camere di Commercio; ogni altra mansione propria del tributarista per le aziende e non riservata per legge ad altri professionisti.

Possono accedere alla professione di tributarista qualificato Lapet coloro i quali sono in possesso di diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale, preferibilmente ad indirizzo economico-contabile o giuridico ovvero di laurea specialistica.

Inoltre, devono aver svolto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, alternativamente: praticantato presso un professionista nelle materie tributarie/contabili o giuridiche; una professione in forma autonoma ad indirizzo tributario/contabile in modo prevalente; attività di lavoro dipendente con qualifica di responsabile amministrativo o dipendente di studi professionali con adeguata qualifica.

Titoli idonei all'accesso alla professione di tributarista qualificato Lapet sono altresì l'iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali; essere stati dipendenti dell'Amministrazione Finanziaria o della Guardia di Finanza per almeno 10 anni con mansioni direttive.

Attraverso il programma di formazione continua, l'Associazione Nazionale Tributaristi Lapet mira a garantire ed attestare, ai sensi della Legge n.4/2013, che il tributarista iscritto all'associazione consolidi ed ampli nel tempo le competenze tecniche e professionali al fine soprattutto di promuovere uno standard sempre più elevato della consulenza tributaria. L'aggiornamento professionale si svolge su due livelli: il primo viene fruito gratuitamente agli iscritti Lapet mediante apprendimento a distanza, ovvero e-learning; il secondo è rappresentato invece da corsi ed incontri studi organizzati a livello provinciale e regionale. Concorrono altresì all'aggiornamento: l'organo di stampa ufficiale "Il Tributarista", la rubrica consulenza on line, le newsletter quotidiane e settimanali trasmesse via e-mail direttamente dall'associazione agli iscritti, la rassegna stampa settimanale e quotidiana in formato video e testuale, la banca dati on line. Inoltre la Lapet in collaborazione con l'Università Unitelma Sapienza di Roma, promuove il "Master" e il "Corso di perfezionamento sulla figura professionale del Tributarista". Anche al fine di sostenere la preparazione universitaria degli iscritti, la Lapet ha reso disponibile il "Manuale del Tributarista".

La funzione della Norma tecnica nello specifico campo delle professioni è quello di "definire in modo chiaro, univoco e misurabile i requisiti e le caratteristiche (conoscenza, abilità e competenza) che un professionista deve avere e garantire di mantenere, per poter svolgere bene il proprio lavoro, a vantaggio della propria riconoscibilità nel mercato dell'offerta di servizi professionali ma, soprattutto, a garanzia e tutela dell'utente consumatore".

La norma per i professionisti del settore economico – contabile - fiscale, i Tributaristi/Consulenti Tributaristi e' la Norma Uni 11511.

La certificazione delle competenze rappresenta un elemento fondamentale a cui tutti potranno fare ricorso per valutare e scegliere le moderne competenze ed i nuovi profili professionali. La certificazione delle competenze permette infatti di cogliere numerosi vantaggi: in base ad essa i committenti valutano e selezionano i professionisti; attraverso di essa è possibile valorizzare, qualificare e promuovere la professione e il ruolo del tributarista ed è possibile codificare, regolamentare e qualificare le attività e i profili dei tributaristi. Non solo. La certificazione delle competenze fornisce un sistema di garanzia per i committenti in ordine alla qualità professionale delle figure tecniche; diversifica e qualifica la figura del tributarista dagli altri ruoli e funzioni del settore; codifica, regola e qualifica le specifiche attività da essi svolte ed offre un sistema di garanzia preventiva della competenza ed esperienza del professionista.

La certificazione volontaria mette a disposizione la possibilità di valorizzare l'esperienza dei tributaristi, convalidandone la competenza acquisita in specifici settori attraverso l'attività professionale esercitata in forma societaria, autonoma o subordinata.

Prevalentemente l'attività è svolta in qualità di singolo professionista. A seguito della Legge 4/2013, sempre più numerosi sono i professionisti che scelgono di essere tributaristi qualificati Lapet in forma societaria di cui alla legge 4/2013. La legge, infatti, dispone all'art.1 comma 5 che la professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 1 comma 5 della legge 4 del 14 Gennaio 2013 possono essere iscritte le società e gli studi associati esercenti l'attività professionale di consulenza tributaria purché tale attività sia espressamente prevista dallo statuto, anche se non in modo esclusivo, e regolarmente denunciata all'amministrazione finanziaria e a tutti gli enti competenti.

La LAPET è la prima associazione di tributaristi fondata in Italia. Costituita nel 1984 dapprima come sindacato nazionale di categoria è divenuta nel 1990 una libera associazione. Dall'assemblea nazionale del novembre 2004 assume la denominazione di Associazione Nazionale Tributaristi LAPET. Grazie alla sua struttura organizzativa è presente sull'intero territorio nazionale, con 20 delegazioni regionali, ed oltre 104 sedi provinciali. Maggiori informazioni sul sito [www.iltributarista.it](http://www.iltributarista.it).



## **PROPOSTE E CONCLUSIONI. Analisi di scenario.** **Cosa è stato fatto finora e quello che manca per il futuro**

### **Analisi di scenario.**

Il "*Jobs act professioni*", insieme al provvedimento inserito nella Legge di Bilancio 2017 che blocca e riduce l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata, sono i provvedimenti che maggiormente investono il mondo dei professionisti di cui alla legge 4, contribuendo a migliorare il loro futuro. Questi, insieme agli altri elencati precedentemente, rappresentano un risultato epocale e rispondono al primo grande obiettivo che CNA Professioni si era posta, quello di rendere visibile questa realtà, di farne capire e conoscere le peculiarità e l'importanza economico - sociale per porla all'attenzione del legislatore ed inserire le richieste e necessità nell'agenda di governo.

Ciò che maggiormente conta, e che si legge negli ultimi provvedimenti, è che è cambiata la prospettiva con cui si guarda a questo settore. Non più come assimilato al lavoro subordinato, ma come realtà a se stante, con le proprie peculiarità e necessità di tutele e diritti. Una realtà che è stata resa più chiara e "leggibile" anche grazie al lavoro che l'Osservatorio ha fatto in questi anni attraverso analisi quali-quantitative specifiche.

Parlando delle professioni non ordinistiche, quelle rappresentate da CNA Professioni, si possono tracciare alcuni tratti distintivi.

Si tratta di una realtà che contribuisce in maniera decisiva allo sviluppo dell'Italia ed alla crescita del PIL ed è in continua crescita ed evoluzione.

Come abbiamo visto dai risultati dell'analisi, infatti, il settore delle professioni si conferma come un settore strategico e trainante per lo sviluppo futuro del nostro Paese.

Andando ad analizzare le dinamiche evolutive del mondo del lavoro, ed in particolare del indipendente nelle sue varie tipologie, i numeri lo dimostrano. L'unico profilo professionale del lavoro indipendente che tra il 2009 e il 2016 è cresciuto è quello dei liberi professionisti: +21,9% (248mila unità) e tra questi, in particolar modo i professionisti della Legge 4 del 2013 con una crescita di +32,9%.

Le caratteristiche generali di questi professionisti che sono emerse dalla ricerca, sono quelle di

- avere un elevato livello di istruzione e qualificazione,
- seguire una formazione continua,
- coinvolgere sempre più "giovani" e, tra le giovani generazioni, cresce la componente femminile,
- essere un fenomeno crescente ed estremamente eterogeneo in termini di servizi offerti, clienti raggiunti e forme organizzative
- essere un settore che "cavalca" il cambiamento, sia generazionale che sociale, dando risposte e servizi innovativi ad esigenze emergenti, sia per le imprese che per le persone
- avere un reddito medio piuttosto basso.

## **Valutazioni su ciò che è stato fatto.**

Cogliamo l'occasione dell'Osservatorio per analizzare in modo più approfondito la portata di alcune misure previste nel Jobs act anche alla luce dei risultati della ricerca e delle valutazioni, che hanno dato i professionisti intervistati, in merito alle tematiche affrontate dal DDL.

Ci preme sottolineare con soddisfazione che durante l'iter parlamentare del disegno di legge in oggetto, anche in considerazione delle nostre richieste, sono stati introdotti alcuni correttivi migliorativi rispetto all'impianto iniziale come l'estensione per i lavoratori autonomi del congedo parentale a sei mesi (rispetto ai tre previsti) e l'introduzione di maggiori tutele per la maternità.

Importante è stata inoltre l'estensione ai lavoratori autonomi della tutela nelle transazioni commerciali, non solamente nei rapporti commerciali tra privati, ma anche in quelli tra lavoratori autonomi e PA.

Positivo il giudizio sulle misure che riguardano le agevolazioni fiscali, il welfare, la salute, la sicurezza sul lavoro, l'accesso alle informazioni sul mercato, agli appalti pubblici ed ai piani operativi nazionali e regionali. Fondamentale, inoltre, è l'introduzione della delega al Governo in materia di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.

Riteniamo che la deducibilità delle spese di formazione, di certificazione delle competenze e di pagamento delle polizze assicurative o di solidarietà, prevista nell'articolato, sia essenziale per lo svolgimento delle attività professionali. Come abbiamo visto infatti dai risultati dell'analisi questo è un tema molto sentito dai professionisti intervistati proprio perché la formazione e l'aggiornamento professionale sono il loro principale strumento di lavoro.

La deducibilità delle spese di certificazione delle competenze (con riferimento specifico anche a quelle di conformità alle norme UNI) sarà inoltre importante per dare continuità e forza all'intento normativo della legge 4 /2013. Cruciale è stata la correzione che ricomprende, nella deducibilità delle spese di formazione e certificazione, anche la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno ad esse correlate, nell'ambito di un plafond prestabilito, così come da noi proposto.

Parimenti, sul fronte dell'equiparazione fra professionisti e imprese registriamo con favore le nuove possibilità di costituire reti, consorzi, e associazioni temporanee professionali per la partecipazione a bandi nazionali e internazionali. Positiva, anche, l'istituzione dello Sportello dedicato al lavoro autonomo costituito presso le Associazioni ex L.4/2013, al fine di rendere informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione professionale.

## Proposte

Tutte le misure inserite nel Disegno di Legge sono state ritenute significative e centrali dai professionisti intervistati: la quota di coloro che le ritengono importanti o molto importanti è infatti sempre superiore ai 60 punti percentuali.

Ma se tante istanze hanno trovato soddisfazione nei provvedimenti degli ultimi due anni, sopra richiamati, **rimangono ancora irrisolti alcuni punti fondamentali per la costruzione di un sistema di diritti e di tutele per il lavoro autonomo.**

Dai risultati dell'analisi, rispetto alle valutazioni sui provvedimenti presenti nel DDL 2233-B, emerge chiaramente una preoccupazione verso il futuro, in particolare da parte delle giovani generazioni, e la conseguente richiesta di maggior tutele in caso di malattie ed infortuni, mentre si avverte la necessità di un ripensamento ed una riorganizzazione della Gestione Separata anche ipotizzando una rimodulazione della composizione dei contributi a favore di di maggiori tutele e misure di protezione sociale.

Inoltre, la fragilità organizzativa (singole partite IVA) ed economica (il livello di reddito dei professionisti che versano presso la Gestione Separata è piuttosto basso) pongono la necessità di porre in essere misure che li aiutino ad essere più competitivi ed organizzati sul mercato, ottimizzando le risorse, evitando costi inutili e misure che ne riducano ulteriormente la liquidità economica.

Parimenti, nell'ottica di un mercato europeo e della libera circolazione, della semplificazione delle attività ritenute "riservate" a determinate categorie di professioni, tutelando il consumatore, vi è necessità di valorizzare l'alto livello di formazione, la grande attenzione all'aggiornamento, alla qualificazione delle competenze e lo strumento della "certificazione professionale".

Sulla base di tutto ciò le nostre proposte investono cinque aree di azione.

### Fisco

- occorre definire in modo inequivocabile le caratteristiche che escludono il professionista dal pagamento dell'IRAP per l'assenza dell'autonoma organizzazione. Sebbene, infatti, la giurisprudenza abbia ormai sancito questa esclusione, l'area dei requisiti per poter accedere a tale esenzione risulta essere tutt'altro che chiara, lasciando molti professionisti nel dubbio se rischiare di non pagare il tributo con tutte le incertezze del caso, ovvero, di pagare per poi presentare istanza di rimborso;
- eliminare l'estensione dello split payment ai professionisti. Con riferimento alle attività professionali, infatti, risulta assolutamente impossibile evadere l'Iva indicata nelle fatture di vendita, oltre che per l'obbligo della fatturazione elettronica e per l'invio dei dati di tutte le fatture attive e passive, anche per il fatto che i professionisti già subiscono una ritenuta del 20% sui compensi. L'estensione dello split payment, diventerebbe un ulteriore motivo di emersione di una situazione creditoria difficilmente colmabile con l'istituto della compensazione, senza apportare alcun ulteriore beneficio alla lotta all'evasione dell'Iva.

### Organizzazione

- favorire forme di aggregazione e di organizzazione tra professionisti quali reti, consorzi,

ATI, co-working non solo per agevolare l'accesso dei professionisti ai bandi di gara, ma anche per aiutarli nella crescita, nello sviluppo e nell'ottimizzazione della gestione della loro attività professionale. Dalle analisi condotte attraverso l'Osservatorio CNA Professioni il reddito medio dei professionisti, soprattutto dei più giovani, risulta essere molto basso, mentre risulta alta la propensione, per queste generazioni, alla collaborazione. La possibilità di favorire la costituzione di "reti" rappresenterebbe un valido incentivo alla crescita delle attività professionali, oltre che un valido strumento per interfacciarsi sul mercato, in maniera più organizzata. Questo avrebbe sicuramente un effetto positivo sul miglioramento delle condizioni economiche.

### **Welfare**

- prevedere, in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, sarebbe opportuno per l'intera durata della malattia o dell'infortunio, oltre alla sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, anche quella degli adempimenti tributari e delle imposte. In questo modo, si rafforzano gli interventi volti ad agevolare la ripresa della propria attività al termine del periodo di grave malattia invalidante.

### **Regolamentazione del mercato**

- promuovere un programma nazionale di riforma delle professioni orientato alla razionalizzazione delle "attività riservate" alle professioni ordinistiche nel rispetto dei principi comunitari di non discriminazione e libera concorrenza, anche utilizzando lo strumento della "certificazione professionale". A tal proposito, pur condividendo la ratio del nuovo articolo 5 del DDL 2233-B relativo alla delega al Governo per la determinazione degli atti pubblici che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche, questo introduce una nuova "riserva", non accettabile nella logica di mercato. Per questo CNA Professioni ritiene necessaria l'estensione dell'ambito di applicazione anche ai professionisti di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, e, per tutelare lo Stato ed il cittadino, propone l'introduzione di un requisito selettivo di "qualità". Perciò se ne propone l'estensione ai professionisti di cui alla Legge 4/2013 certificati in conformità alla norma UNI di riferimento ed iscritti in associazioni che rispondano ai requisiti degli art. 4 e 5 della suddetta legge;
- riconoscere priorità nei rapporti con la P.A. ai professionisti in possesso di certificazione di conformità alla norma UNI relativa alla professione come requisito di qualificazione, sull'esempio della Delibera ANAC del 16 novembre 2016– Linee Guida N.5 Dlgs 18/4/2016 n.50 recanti «Criteri di scelta dei Commissari di Gara e di Iscrizione degli Esperti nell'Albo Nazionale Obbligatorio dei Componenti delle Commissioni Giudicatrici» (G.U. n.283 del 3/12/2016)

### **Previdenza**

- in materia di sicurezza e protezione sociale, analogamente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 del DDL 2233-B che consente alle casse degli ordini professionali di erogare anche prestazioni sociali, richiediamo che si individuino forme anche a favore di coloro che versano in gestione separata e che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;
- la normativa vigente prevede che i pensionati dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti o autonomi, possano ottenere un supplemento di

pensione se, dopo il pensionamento, l'interessato continua a svolgere attività lavorativa con conseguente versamento della contribuzione obbligatoria. Tale facoltà può essere esercitata a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento o, per una sola volta, trascorsi anche solo due anni. Per i pensionati presso la Gestione Separata, l'ottenimento del supplemento è limitato alla sola contribuzione versata, dopo il pensionamento, nella medesima Gestione Separata. Ciò rappresenta, con tutta evidenza, una forma discriminatoria alla quale è necessario porre rimedio attraverso una apposita modifica normativa.



## **In conclusione**

Abbiamo visto che il mondo delle professioni negli ultimi anni ha subito una importante evoluzione in risposta ai nuovi bisogni delle imprese e della società, una continua espansione che, come più volte sottolineato da CNA Professioni, per le sue caratteristiche peculiari necessita di una regolamentazione innovativa e per molti versi rivoluzionaria rispetto agli schemi lavoristici di matrice novecentesca.

La disposizione della Legge di Bilancio 2017 che riconduce la contribuzione versata dai professionisti con partita IVA verso le analoghe misure previste per gli altri lavoratori autonomi e l'approvazione del Disegno di Legge 2233-B sono certamente un passo importante in questa direzione, volto ad accelerare il percorso di modernizzazione del nostro Paese; tuttavia, questo è solo l'inizio, rimangono ancora irrisolti punti fondamentali per la costruzione di un sistema di diritti e di tutele per il lavoro autonomo. La continua evoluzione che investe questo specifico segmento richiede un livello di osservazione dei relativi fenomeni sociali, economici e giuridici che deve coinvolgere costantemente tutti i soggetti interessati.

In questo senso CNA Professioni, attraverso l'Osservatorio, si è da tempo fortemente impegnata nella definizione degli elementi conoscitivi, informativi e propositivi di sostegno alle istanze dei suddetti professionisti.

In ragione della complessità delle questioni richiamate e delle tante evidenze emerse dall'Osservatorio, CNA Professioni sottolinea l'importanza di aver previsto all'art. 17 del DDL 2233-B l'istituzione di uno strumento di lavoro importante, un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo, con particolare riferimento ai modelli previdenziali e di welfare ed alla formazione professionale. Questo riteniamo che sarà uno strumento utile. Più volte, infatti, abbiamo sottolineato la necessità di individuare sedi e momenti di confronto permanenti tra le istituzioni e le principali associazioni di rappresentanza dei professionisti anche per monitorare l'attuazione e l'efficacia dei provvedimenti adottati.

Aspettiamo a stretto giro l'apertura del tavolo a cui siamo pronti a dare il nostro massimo impegno e contributo.



## APPUNTI





## APPUNTI





## APPUNTI





## APPUNTI



*Finito di stampare a maggio 2017*



**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI

**UniSalute**

**Unipol**  
BANCA